SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2015, n. **215**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 76.554 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO

TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE
PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONGIUNTE
DI POLIZIA

Il Ministro dell'interno della Repubblica italiana (di seguito «la Parte italiana»)

e
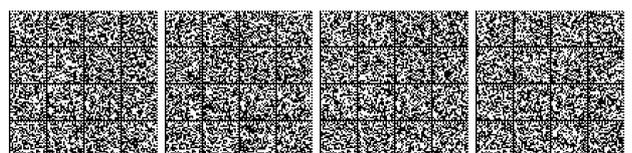
il Ministro dell'interno della Repubblica francese (di seguito «la Parte francese»),

insieme denominati «le Parti»;

Intenzionati a promuovere tutte le iniziative bilaterali volte a contribuire al miglioramento della sicurezza interna dei rispettivi Stati;

Al fine di rinforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante i periodi di alta affluenza e in generale nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo;

Allo scopo di facilitare la realizzazione di missioni di pubblica sicurezza e di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi;

Fermamente decisi a sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati e tenendo a mente, a tal fine, gli strumenti giuridici di cooperazione del Trattato relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, firmato a Prüm il 27 maggio 2005, della Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare, ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera e della Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI;

convengono quanto segue:

Art. 1.

Autorità competenti

Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:

per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Parte francese: la Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Ambito della cooperazione

1. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia, con lo scopo di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e prevenire i reati, le Autorità competenti di cui all'articolo 1 possono concordare pattugliamenti ed altre operazioni congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato.

2. Ai fini del presente Accordo, per «agenti» si intende il personale appartenente alle amministrazioni competenti delle due Parti, impiegato in pattugliamenti ed altre operazioni congiunte.

Art. 3.

Modalità della cooperazione

1. Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione.

2. In relazione all''impiego e all'organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorità competente dello Stato di destinazione.

Art. 4.

Uso di armi, munizioni e attrezzature

l. Gli agenti dello Stato di invio che partecipano a pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato di destinazione, possono indossare l'uniforme nazionale e possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione dello Stato di invio, conformemente alle condizioni concordate con l'Autorità competente dello Stato di destinazione.

2. L'uso delle armi è consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui, ed è soggetto al rispetto del diritto dello Stato di destinazione.

Art. 5.

Uso di veicoli

Gli agenti dello Stato di invio che nel corso di operazioni congiunte utilizzano veicoli nel territorio dello Stato di destinazione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione, anche per quanto concerne le regole di precedenza e eventuali prerogative di potere pubblico.

Art. 6.

Protezione e assistenza

Ciascuna Parte è obbligata a prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

Art. 7.

Responsabilità civile

1. Quando, nel quadro del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano.

2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo l, risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.
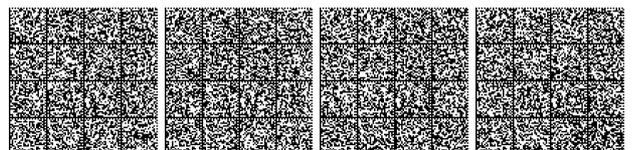
Art. 8.

Responsabilità penale

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo, operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, sono equiparati agli agenti di quest'ultima in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che essi commettono.

Art. 9.

Rapporto di lavoro

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel proprio Stato, in particolare in materia disciplinare.

Art. 10.

Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte tramite negoziati e consultazioni tra le due Parti.

Art. 11.

Applicazione dell'Accordo

1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa tra le Autorità competenti di cui all'articolo 1 attraverso specifici protocolli che ne definiranno anche le condizioni di svolgimento, segnatamente i poteri degli agenti e le particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature.

2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno:

per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Direzione della Cooperazione internazionale della Parte francese: l'ufficio dell'Unione europea.

Art. 12.

Disposizioni di natura finanziaria

1. Il finanziamento della cooperazione prevista dal presente Accordo è a carico delle Parti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Di norma:

la Parte di destinazione concederà delle agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'alloggio e il vitto per l'intera durata del soggiorno;

la Parte d'invio sosterrà le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione;

la Parte d'invio si farà carico della retribuzione e delle indennità di missione dei propri agenti.

3. Le Autorità competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle notifiche scritte. Essa è conclusa per un periodo di cinque (05) anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque (05) anni.

2. Esso potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sessanta (60) giorni dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte.

Fatto a Lione il 3 dicembre 2012 in duplice copia, ciascuna in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana	Il Ministro dell'Interno della Repubblica Francese
Annamaria Cancellieri	[firma]
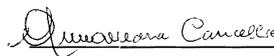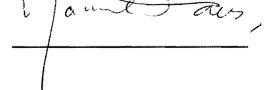
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3085):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell'interno (ALFANO) (Governo Renzi-I) in data 29 aprile 2015.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2015 e il 5 agosto 2015.

Esaminato in Aula il 9 settembre 2015 ed approvato il 15 settembre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2057):

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 settembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° e 28 ottobre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 26 novembre 2015.

15G00228
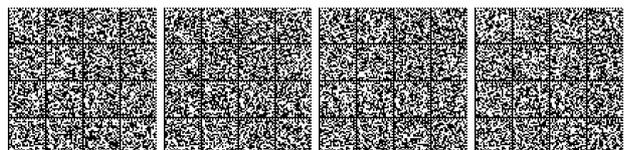
LEGGE 7 dicembre 2015, n. **216**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE, AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti",

convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalità organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo;

preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonché riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione;

richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul
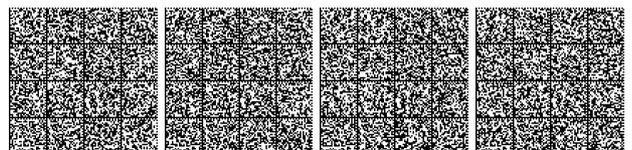
Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997;

tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000;

confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo;

determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalità organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalità ed estradizione.

Articolo 2

La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato:

traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e sostanze chimiche come pure gli strumenti e le attrezzature impiegati per la loro produzione, ad es. i reati indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988;

crimini riferibili ad attività economiche;

corruzione;

terrorismo;

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

traffico di esseri umani;

fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati;

falsificazione di documenti ufficiali;

reati contro la proprietà;

criminalità ambientale;

traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa;

traffico illecito di opere d'arte;

crimini informatici e telematici.

Previo consenso delle Parti, la cooperazione potrà includere qualsiasi altro tipo di reato che le Parti siano reciprocamente interessate a perseguire.

Articolo 3.

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo:

Gli organismi competenti delle Parti sono:

Per la parte Italiana:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per la parte Kazaka:

Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan;

Comitato per la Sicurezza Nazionale della Repubblica del Kazakhstan;

Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Kazakhstan;

Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione dei Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria);

Servizio della Guardia Presidenziale della Repubblica del Kazakhstan;

Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan;

Comitato di Controllo Doganale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan.

2. Gli organismi competenti delle Parti dovranno immediatamente informarsi reciprocamente tramite i canali diplomatici in caso di modifica delle loro denominazioni ufficiali.

3. Le Parti informeranno circa i punti di contatto degli organismi competenti dei rispettivi Stati tramite i canali diplomatici.

Articolo 4.

Ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, le Parti, in conformità alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente:

1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalità organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalità organizzata nei Paesi di entrambe le Parti;

2) scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative;

3) scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali;

4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti;

5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici;

6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative.

Gli organismi competenti delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.
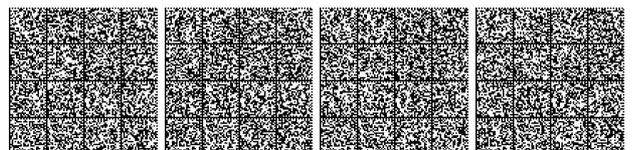
Articolo 5.

Ai fini del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e tossiche, nonché di precursori, gli organi competenti delle Parti — in conformità alla loro legislazione nazionale sulle condizioni di reciprocità — forniscono le necessarie informazioni.

Gli organi competenti delle Parti si scambieranno:

i dati sulle persone sospettate di aver commesso un reato o di aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e di sostanze chimiche impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse;

le informazioni sulle circostanze del reato, in particolare, il momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine di rendere noti e prevenire i reati;

le informazioni su atti illegali correlati alla dispersione, durante le operazioni di importazione ed esportazione, di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, come contemplato nelle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Droghe;

le esperienze pratiche, le pubblicazioni scientifiche ed analitiche sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi;

eventuali altre informazioni, la cui diffusione non sia in conflitto con la legislazione nazionale della Parte a cui vengono richieste.

Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle "consegne controllate" e delle "attività sotto copertura".

Articolo 6.

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonché sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte.

Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuerà in ciascun caso concreto se ciò si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica.

Tale scambio dovrà avvenire esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.

Articolo 7.

Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformità con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue:

fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti;

fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti;

attività perpetrate da gruppi di criminalità organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.

Articolo 8.

Le Parti rafforzeranno e potenzieranno la cooperazione tra i rispettivi Uffici Centrali Nazionali Interpol.

Articolo 9.

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti.

I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.

Articolo 10.

Ciascuna delle Parti può respingere la richiesta di assistenza di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere a repentaglio la sovranità o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi, o se sia in conflitto con la propria legislazione nazionale.

Articolo 11.

Le Parti sostengono separatamente le spese necessarie per l'attuazione del presente Accordo entro i limiti delle proprie risorse finanziarie, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, ove non altrimenti concordato per ogni specifico caso.

Articolo 12.

Ogni controversia fra le Parti in merito all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovrà essere risolta mediante la negoziazione e la consultazione.

Articolo 13.

Previo reciproco consenso delle Parti, il testo del presente Accordo può essere modificato o integrato tramite protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore in conformità all'articolo 14 del presente Accordo e costituiranno parte integrante dello stesso.

Articolo 14.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata e rimarrà in vigore finché una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 5 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Kazakhstan

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON COOPERATION IN COMBATING ORGANIZED CRIME, ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, PRECURSORS AND CHEMICALS USED FOR THEIR PRODUCTION, TERRORISM AND OTHER FORMS OF CRIME

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",

convinced of the importance of international cooperation in effective preventing and combating organized crime and - in particular - crimes related to drugs, illegal immigration and terrorism;

concerned about the increase of the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and their abuse as well as about the illegal trade of raw materials and chemicals used for their production;

recalling the Single Convention on Narcotic Drugs of March 30, 1961 as amended by the Protocol signed on March 25, 1972; the Convention on Psychotropic Substances of February 21, 1971; the Convention On The Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988; the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of January 12, 1998; the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of January, 10 2000; the Friendship and Cooperation Treaty between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan concluded on May 5, 1997;

proceeding from the UN Convention Against Transnational Organized Crime of December 13, 2000;

confirming their determination to combat terrorism;

determined to adopt effective measures to fight against the forgery and counterfeiting of documents used for illegal immigration;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties in compliance with this Agreement, the relevant national legislation of their States and the International Agreements acknowledged by them cooperate with a view to combating organized crime and its various forms, illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production, terrorism and other crimes, including their preventing, suppressing, investigating and disclosing. The Agreement does not provide for mutual legal assistance in criminal matters and extradition.

ARTICLE 2

Cooperation between the Parties includes the following types of offences:

- illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and chemicals as well as the instruments and/or equipment used for their production i.e. the offences indicated in Article 3, items 1 and 2 of the UN Convention on the Fight Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done in Vienna on December 20, 1988;
- economic activity related crimes;
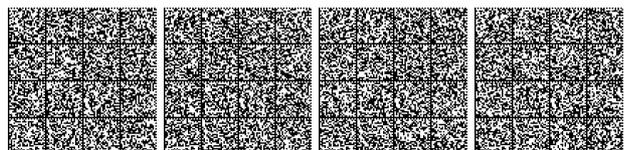
- corruption crimes;
- terrorism;
- aiding and abetting of illegal immigration;
- trafficking in human beings;
- making and circulating of securities, credit cards, money and other forged means of payment;
- forgery of official documents;
- crimes against property;
- environmental crime;
- illicit traffic in firearms, ammunition, explosives, radioactive, nuclear, and toxic materials, goods and technologies of strategic importance as well as other materials used for weapons of mass destruction production;
- illicit traffic in works of art;
- cyber crime.

Subject to the consent of the Parties, cooperation may include any other type of offence which the Parties are mutually interested to prosecute.

ARTICLE 3

1. For the purpose of implementing this Agreement:

The competent bodies of the Parties' States are the following:

For the Italian side:

- Ministry of Interior – Public Security Department;

For the Kazakh side:

- Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan;
- National Security Committee of the Republic of Kazakhstan;
- General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan;
- Agency of the Republic of Kazakhstan on Prevention of Economic and Corruption Crimes (Finance Police);
- President's Guard Service of the Republic of Kazakhstan;
- Defence Ministry of the Republic of Kazakhstan;
- Customs Control Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan.

2. The competent bodies of the Parties' States shall immediately inform each other through diplomatic channels in case of change of their official names.
3. The Parties shall inform on contact points of their States' competent bodies through diplomatic channels.

ARTICLE 4

With the view to combating organized crime the Parties in compliance with the national legislation of their States cooperate in the following forms:

1) systematic, detailed and immediate exchange of information on the various forms of organized crime and on the fight against it, on one Party's request or initiative. Exchange of operational information of mutual interest, also in relation to any contacts between organized crime associations and groups in both Parties' countries;
2) exchange of experts and organization of joint training courses in specific investigative and
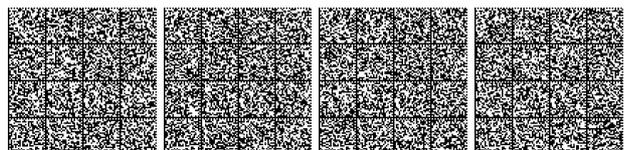
3) exchange of legislative acts and regulatory instruments, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means of personal security used in special operations;
4) constant mutual exchange of experience and technical knowledge concerning the security of computer communication networks;
5) periodical exchange of experience and technical knowledge concerning the security of air, sea and rail transport, also with a view to upgrading the security standards adopted at airports, sea ports and railway stations for the prevention of terrorist acts;
6) cooperation in conducting operative investigation.

The competent bodies of the Parties' States in compliance with the national legislations of their States and within their scope assist each other in investigations of crimes, searching and detention of persons suspected of committing crimes.

ARTICLE 5

With a view to combating the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic and toxic substances and precursors, the competent bodies of the Parties' States – in compliance with their national legislation on the conditions of reciprocity – supply the necessary information.

The competent bodies of the Parties' States shall exchange:

data on the persons suspected of committing crimes or participating in crimes related to the illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production and new types thereof;

information on the circumstances of the offence, in particular time, place, method and means used to commit it, in order to disclose and prevent crimes;

information on unlawful acts related to the leakage of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new types thereof during import and export operations as envisaged by the International Conventions on Drugs Control;

practical experience, scientific and analytical publications on the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof;

any other information, the supply of which does not contradict the national legislation of the requested Party's State.

The Parties undertake to adopt joint measures on combat the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof by resorting - where envisaged in the relevant national legislation of the Parties' States - to the technique of "controlled deliveries" and to "undercover activities".

ARTICLE 6

With a view to combating terrorism, the competent bodies of the Parties' States - in compliance with their national legislation – shall exchange information, in particular on planned and perpetrated terrorist acts, on the relevant preparations, forms and methods of their perpetration, terrorist groups and on the persons who - in the territory of the State of the other Party - plan, perpetrate or have committed crimes against the interests of the other Party's State.

The exchange of information on persons suspected of belonging to extremist organizations take place in each specific case, if it is necessary to counter terrorist acts or to prevent offences representing a substantial threat to national and public security.

Such exchange takes place only between antiterrorist units of the competent bodies of the Parties' States.

ARTICLE 7

For the purpose of combating illegal immigration, the competent bodies of the Parties' States - in compliance with their national legislation – shall exchange information on:

- facts concerning the illegal crossing of State borders by persons coming from the territories of the Parties' States;
- facts concerning detection of forged documents used to cross the State borders of the Parties' States;
- activities carried out by organized crime groups involved in illegal immigration.

ARTICLE 8

The Parties shall strengthen and enhance cooperation between their Interpol National Central Bureaus.

ARTICLE 9

The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged in it, in compliance with the provisions of national legislation of the Parties' States and international agreements to which they are bound.

Personal data can be re-transmitted for the purposes envisaged in this Agreement to the third parties only upon written authorization of the communicating Party, in compliance with the provisions of the preceding paragraph.

ARTICLE 10

The Party may reject the request of assistance envisaged by this Agreement in case it may cause damage to the sovereignty or the security or other interests of its State or if it contradicts national legislation of this Party's State.

ARTICLE 11

The Parties bear independently the expenses necessary for the implementation and implementation of the Agreement within the limits of their financial resources as provided for by the national legislation of the Parties' States if not agreed otherwise in each specific case.

ARTICLE 12

Any disputes between the Parties concerning the interpretation of this Agreement's provisions are to be settled by the way of negotiations and consultations.

ARTICLE 13

Subject to the mutual consent of the Parties, the text of this Agreement may be amended or supplemented by means of separate protocols which are to enter into force in compliance with the Article 14 of the Agreement and are to be its integral parts.
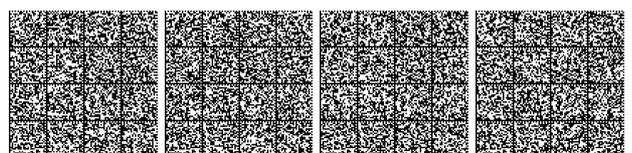
ARTICLE 14

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification of the Parties on the fulfilment of the national legal procedures required for the entry into force of the Agreement.

This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall remain in force until one of the Parties notifies the other, through diplomatic channels, its intention to terminate this Agreement. This Agreement shall be terminated six months after the date of the receipt of such written notification.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome, on 5 November 2009, in two originals, each in Italian, Kazakh, English and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
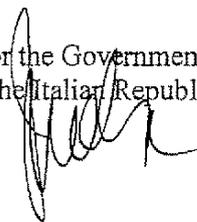
For the Government of the Republic of Kazakhstan

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2676):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (Federica Mogherini) e dal Ministro dell'interno (Angelino Alfano) il 20 ottobre 2014.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 novembre 2014 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3 dicembre 2014 e il 6 maggio 2015.

Esaminato e approvato in Aula l'11 giugno 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1966):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 giugno 2015 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 1° luglio 2015 e il 28 ottobre 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2015.

15G00229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 novembre 2015.

Bando PRIN 2015. (Decreto n. 2488).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

Visto il D.I. dell'8 gennaio 2015, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 43.077.689, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri definiti con apposito bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.292.330 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);

Visto il D.I. del 9 settembre 2015, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 51.673.041, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per progetti presentati da giovani professori/ricercatori di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.550.191 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata);

Considerato che appare fondamentale garantire il necessario supporto alla ricerca fondamentale presso le università e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;

Considerata pertanto l'opportunità di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), sulle disponibilità finanziarie relative all'anno 2014 e 2015;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi quadro dell'Unione europea.

2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti; in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente), può essere prevista unicamente la presenza del Principal Investigator (PI)

3. I principi guida del programma PRIN sono:

l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l'originalità, l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilità del progetto di ricerca;

la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;

un supporto finanziario adeguato garantito dal MIUR;

4. Agli effetti del presente decreto si intendono:

per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

per CNGR il Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

per CdS i Comitati di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;

per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;

per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;

per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - *PI)*, un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera *b)* dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell'intero progetto;

per responsabile locale, un professore/ricercatore avente il compito di coordinare una unità operativa, assumendo le relative responsabilità scientifiche;

per unità operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce;

per organismi di ricerca, tutti i soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

per ERC, l'European Research Council;

per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

Art. 2.

Ambito scientifico delle proposte

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE – Scienze fisiche e ingegneria; SH – Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1).

Art. 3.

Finanziamento dei progetti

1. I progetti, di durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di € 1.000.000, con ripartizione del budget disponibile (pari ad € 91.908.209) secondo le seguenti percentuali:

LS - Scienze della vita: 35 %, pari a € 32.167.873 (di cui € 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando);

PE - Scienze fisiche e Ingegneria: 35%, pari a € 32.167.873 (di cui € 2.135.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando);

SH - Scienze sociali e umanistiche: 30%, pari a € 27.572.463 (di cui € 1.830.000 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando).

2. Il finanziamento viene assegnato all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

3. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell'allegato 2.

4. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca. A scopo premiale, è peraltro prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto (che dovrà essere attestato del rappresentante legale dell'ateneo, mediante apposita dichiarazione da allegare in pdf al progetto), con conseguente sgravio del calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo n. 49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).

5. L'assenza della dichiarazione di cui al comma 4 comporterà la non ammissibilità del progetto. Al termine della fase di selezione, per i soli progetti vincitori, il MIUR verificherà la completezza e la veridicità della dichiarazione, ugualmente azzerando la quota premiale spettante nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o difformità rispetto al progetto e/o al reale stipendio percepito.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15 del 22 dicembre 2015, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15 del 12 novembre 2015.

2. Ogni domanda, redatta in lingua italiana o inglese, a scelta del proponente, prevede le seguenti due componenti distinte:

a) Il modulo amministrativo (parte *A)*;

b) La proposta di ricerca (parte B).

3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli eventuali responsabili di unità, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell'allegato 1), una o più parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto

4 . La proposta di ricerca (parte *B)* si compone di due parti:

Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari e l'indicazione degli eventuali organismi di ricerca coinvolti;
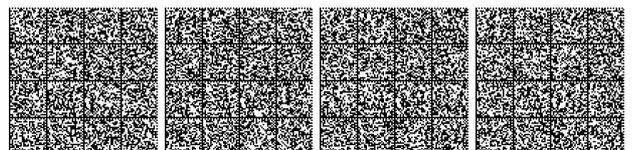
Parte B2: *curriculum vitae* e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno).

5. L'eventuale coinvolgimento di organismi di ricerca (nel numero massimo di uno per progetto) deve essere esplicitato mediante previsione di una sub-unità di ricerca all'interno dell'unità di ricerca del PI.

6. Proposte incomplete (assenza o incompletezza di parti o sezioni della proposta) non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.

7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.

8. Ogni PI e ogni responsabile di unità possono figurare, a qualunque titolo, in una sola proposta nel presente bando; nessun responsabile, nazionale o locale, di un progetto finanziato col presente bando potrà presentare una nuova proposta in un bando PRIN immediatamente successivo.

Art. 5.

Valutazione e selezione delle proposte

1. La valutazione è effettuata da tre CdS, uno per ciascuno dei tre macrosettori di ricerca ERC:

Scienze della vita (LS);

Scienze fisiche e ingegneria (PE);

Scienze sociali e umanistiche (SH).

2. Ogni Comitato di Selezione è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal CNGR, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari al doppio dei settori ricompresi nel macrosettore di riferimento (e quindi, in particolare, 18 per il macrosettore LS, 20 per il macrosettore PE e 12 per il macrosettore *SH)*. Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). I componenti dei CdS e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i *CdS)*, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità, nonché impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni tassativamente nei tempi richiesti. Una volta terminate le procedure e in ogni caso non oltre 45 giorni dalla loro conclusione il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alle procedure.

3. La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, attraverso l'ufficio del responsabile del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento spetta comunque al CNGR.

4. L'assegnazione delle proposte ai vari CdS si basa sulle indicazioni (settore ERC principale) fornite dal richiedente, fermo restando che il PI può anche indicare (oltre al settore ERC principale) un settore ERC secondario. In tal caso il CdS può selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E' comunque responsabilità del PI scegliere il settore e il sottosettore ERC più rilevante.

5. La valutazione si svolge in un'unica fase (secondo le procedure indicate nell'allegato 3), secondo le usuali prassi della peer review.

6. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilità sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o più decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti (una per macrosettore *ERC)* e decreta il finanziamento degli stessi, nei limiti del budget disponibile.

7. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://prin.miur.it

Art. 6.

La gestione dei progetti

1. Le comunicazioni ufficiali e i feedback sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).

2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

3 . Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.

4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni.

5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.

6. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio
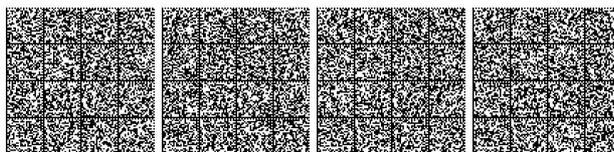
di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.

7. La rendicontazione contabile della eventuale subunità di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.

8. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

9. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

10. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

11. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 6, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

12. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati, e in conformità con la normativa vigente.

Art. 7.

Open access

1. Ciascun responsabile di unità deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonché sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.

3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Art. 8.

Copertura finanziaria e altre disposizioni

1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 91.908.209.

2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Dirigente nell'ambito della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.

Roma, 4 novembre 2015

Il direttore generale: DI FELICE

ALLEGATO 1
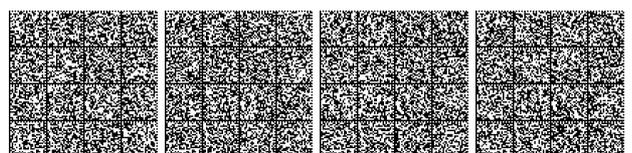
ERC PEER REVIEW EVALUATION PANELS (ERC PANELS)

SH - SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

SH1 Markets, Individuals and Institutions: Economics, finance and management

SH1_1 Macroeconomics; development economics; economic growth

SH1_2 International trade; international business; international management

SH1_3 Financial economics; monetary economics

SH1_4 Banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance

SH1_5 Labour economics; human resource management

SH1_6 Econometrics; operations research

SH1_7 Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics

SH1_8 Microeconomics; game theory

SH1_9 Marketing

SH1_10 Management; organisational behaviour; operations management

SH1_11 Industrial organisation; strategy; entrepreneurship

SH1_12 Technological change, innovation, research & development

SH1_13 Public economics; political economics; law and economics

SH1_14 History of economic thought; quantitative economic history; institutional economics; economic systems

SH2 The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, political science, law, communication, education

SH2_1 Social structure, social mobility

SH2_2 Social inequalities, social exclusion, social integration

SH2_3 Diversity and identities, gender, interethnic relations

SH2_4 Social policies, educational policies, welfare

SH2_5 Democratisation, social movements
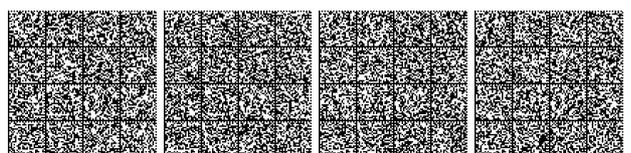
SH2_6 Political systems, governance

SH2_7 Conflict and conflict resolution, violence

SH2_8 Legal studies, constitutions, comparative law

SH2_9 Human rights

SH2_10 International relations, global and transnational governance

SH2_11 Communication and information, networks, media

SH3 Environment, Space and Population: Sustainability science, demography, geography, regional studies and planning, science and technology studies

SH3_1 Sustainability sciences, environment and resources

SH3_2 Environmental and climate change, societal impact

SH3_3 Environmental and climate policy

SH3_4 Population dynamics; households, family and fertility

SH3_5 Health, ageing and society

SH3_6 Transportation and logistics, tourism

SH3_7 Spatial development, land use, regional planning

SH3_8 Urban, regional and rural studies

SH3_9 Human, social and economic geography

SH3_10 Geographic information systems, spatial data analysis

SH3_11 Social studies of science and technology

SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind, education

SH4_1 Human development and its disorders; comparative cognition

SH4_2 Personality and social cognition; emotion

SH4_3 Clinical and health psychology

SH4_4 Neuropsychology

SH4_5 Attention, perception, action, consciousness

SH4_6 Learning, memory; ageing

SH4_7 Reasoning, decision-making; intelligence

SH4_8 Language learning and processing (first and second languages)

SH4_9 Theoretical linguistics; computational linguistics

SH4_10 Language typology

SH4_11 Pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis

SH4_12 Philosophy of mind, philosophy of language

SH4_13 Philosophy of science, epistemology and logic

SH4_14 Teaching and learning

SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy

SH5_1 Classics, ancient literature and art

SH5_2 Theory and history of literature, comparative literature

SH5_3 Philology and palaeography; historical linguistics

SH5_4 Visual and performing arts, design, arts-based research

SH5_5 Music and musicology; history of music

SH5_6 History of art and architecture

SH5_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration

SH5_8 Cultural studies, symbolic representation, religious studies

SH5_9 Social anthropology, myth, ritual, kinship

SH5_10 Cultural heritage, cultural identities and memories

SH5_11 Metaphysics, philosophical anthropology; aesthetics

SH5_12 Ethics; social and political philosophy

SH5_13 History of philosophy

SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history

SH6_1 Historiography, theory and methods of history

SH6_2 Archaeology, archaeometry, landscape archaeology

SH6_3 Prehistory, palaeoanthropology, palaeodemography, protohistory

SH6_4 Ancient history

SH6_5 Medieval history

SH6_6 Early modern history

SH6_7 Modern and contemporary history

SH6_8 Colonial and post-colonial history

SH6_9 Global history, transnational history, comparative history, entangled histories

SH6_10 Social and economic history

SH6_11 Gender history

SH6_12 History of ideas, intellectual history, history of science and techniques

SH6_13 Cultural history, history of collective identities and memories

PE - PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING

PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, mathematical physics and statistics

PE1_1 Logic and foundations

PE1_2 Algebra

PE1_3 Number theory

PE1_4 Algebraic and complex geometry

PE1_5 Geometry

PE1_6 Topology

PE1_7 Lie groups, Lie algebras

PE1_8 Analysis

PE1_9 Operator algebras and functional analysis

PE1_10 ODE and dynamical systems

PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations

PE1_12 Mathematical physics

PE1_13 Probability
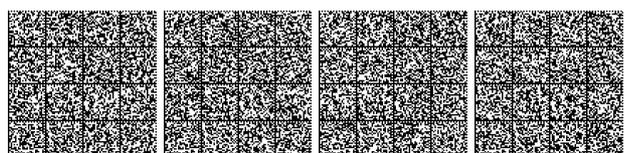
PE1_14 Statistics

PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics

PE1_16 Mathematical aspects of computer science

PE1_17 Numerical analysis

PE1_18 Scientific computing and data processing

PE1_19 Control theory and optimisation

PE1_20 Application of mathematics in sciences

PE1_21 Application of mathematics in industry and society

PE2 Fundamental Constituents of Matter: Particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical physics

PE2_1 Fundamental interactions and fields

PE2_2 Particle physics

PE2_3 Nuclear physics

PE2_4 Nuclear astrophysics

PE2_5 Gas and plasma physics

PE2_6 Electromagnetism

PE2_7 Atomic, molecular physics

PE2_8 Ultra-cold atoms and molecules

PE2_9 Optics, non-linear optics and nano-optics

PE2_10 Quantum optics and quantum information

PE2_11 Lasers, ultra-short lasers and laser physics

PE2_12 Acoustics

PE2_13 Relativity

PE2_14 Thermodynamics

PE2_15 Non-linear physics

PE2_16 General physics

PE2_17 Metrology and measurement

PE2_18 Statistical physics (gases)

PE3 Condensed Matter Physics: Structure, electronic properties, fluids, nanosciences, biophysics

PE3_1 Structure of solids and liquids

PE3_2 Mechanical and acoustical properties of condensed matter, Lattice dynamics

PE3_3 Transport properties of condensed matter

PE3_4 Electronic properties of materials, surfaces, interfaces, nanostructures, etc.

PE3_5 Semiconductors and insulators: material growth, physical properties

PE3_6 Macroscopic quantum phenomena: superconductivity, superfluidity, etc.

PE3_7 Spintronics

PE3_8 Magnetism and strongly correlated systems

PE3_9 Condensed matter – beam interactions (photons, electrons, etc.)

PE3_10 Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics, nanomagnetism, nanoelectromechanics, etc.

PE3_11 Mesoscopic physics

PE3_12 Molecular electronics

PE3_13 Structure and dynamics of disordered systems: soft matter (gels, colloids, liquid crystals, etc.), glasses, defects, etc.

PE3_14 Fluid dynamics (physics)

PE3_15 Statistical physics: phase transitions, noise and fluctuations, models of complex systems, etc.

PE3_16 Physics of biological systems

PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences: Analytical chemistry, chemical theory, physical chemistry/chemical physics

PE4_1 Physical chemistry

PE4_2 Spectroscopic and spectrometric techniques

PE4_3 Molecular architecture and Structure

PE4_4 Surface science and nanostructures

PE4_5 Analytical chemistry

PE4_6 Chemical physics

PE4_7 Chemical instrumentation

PE4_8 Electrochemistry, electrodialysis, microfluidics, sensors

PE4_9 Method development in chemistry

PE4_10 Heterogeneous catalysis

PE4_11 Physical chemistry of biological systems

PE4_12 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics and catalytic reactions

PE4_13 Theoretical and computational chemistry

PE4_14 Radiation and Nuclear chemistry

PE4_15 Photochemistry

PE4_16 Corrosion

PE4_17 Characterisation methods of materials

PE4_18 Environment chemistry

PE5 Synthetic Chemistry and Materials: Materials synthesis, structure-properties relations, functional and advanced materials, molecular architecture, organic chemistry

PE5_1 Structural properties of materials

PE5_2 Solid state materials

PE5_3 Surface modification

PE5_4 Thin films

PE5_5 Ionic liquids

PE5_6 New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles

PE5_7 Biomaterials, biomaterials synthesis

PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials

PE5_9 Coordination chemistry

PE5_10 Colloid chemistry

PE5_11 Biological chemistry

PE5_12 Chemistry of condensed matter

PE5_13 Homogeneous catalysis

PE5_14 Macromolecular chemistry

PE5_15 Polymer chemistry

PE5_16 Supramolecular chemistry

PE5_17 Organic chemistry

PE5_18 Molecular chemistry

PE5_19 Combinatorial chemistry

PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information systems, computer science, scientific computing, intelligent systems

PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing

PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems

PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages

PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing

PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum crypto

PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game theory

PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems

PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games

PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing

PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion

PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video)

PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools

PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation

PE7 Systems and Communication Engineering: Electrical, electronic, communication, optical and systems engineering

PE7_1 Control engineering

PE7_2 Electrical engineering: power components and/or systems

PE7_3 Simulation engineering and modelling

PE7_4 (Micro and nano) systems engineering

PE7_5 (Micro and nano) electronic, optoelectronic and photonic components

PE7_6 Communication technology, high-frequency technology

PE7_7 Signal processing

PE7_8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of robots, etc.)

PE7_9 Man-machine-interfaces

PE7_10 Robotics

PE7_11 Components and systems for applications (in e.g. medicine, biology, environment)

PE7_12 Electrical energy production, distribution, application

PE8 Products and Processes Engineering: Product design, process design and control, construction methods, civil engineering, energy processes, material engineering

PE8_1 Aerospace engineering

PE8_2 Chemical engineering, technical chemistry

PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment

PE8_4 Computational engineering

PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines

PE8_6 Energy processes engineering

PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation)

PE8_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)

PE8_9 Production technology, process engineering

PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.)

PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)

PE8_12 Lightweight construction, textile technology

PE8_13 Industrial bioengineering
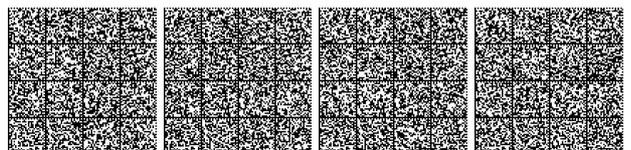
PE9 Universe Sciences: Astro-physics/chemistry/biology; solar system; stellar, galactic and extragalactic astronomy, planetary systems, cosmology, space science, instrumentation

PE9_1 Solar and interplanetary physics

PE9_2 Planetary systems sciences

PE9_3 Interstellar medium

PE9_4 Formation of stars and planets

PE9_5 Astrobiology

PE9_6 Stars and stellar systems

PE9_7 The Galaxy

PE9_8 Formation and evolution of galaxies

PE9_9 Clusters of galaxies and large scale structures

PE9_10 High energy and particles astronomy – X-rays, cosmic rays, gamma rays, neutrinos

PE9_11 Relativistic astrophysics

PE9_12 Dark matter, dark energy

PE9_13 Gravitational astronomy

PE9_14 Cosmology

PE9_15 Space Sciences

PE9_16 Very large data bases: archiving, handling and analysis

PE9_17 Instrumentation - telescopes, detectors and techniques

PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, atmospheric sciences, oceanography, climatology, cryology, ecology, global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management

PE10_1 Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air pollution

PE10_2 Meteorology, atmospheric physics and dynamics

PE10_3 Climatology and climate change

PE10_4 Terrestrial ecology, land cover change

PE10_5 Geology, tectonics, volcanology

PE10_6 Palaeoclimatology, palaeoecology

PE10_7 Physics of earth's interior, seismology, volcanology

PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological)

PE10_9 Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry

PE10_10 Mineralogy, petrology, igneous petrology, metamorphic petrology

PE10_11 Geochemistry, crystal chemistry, isotope geochemistry, thermodynamics

PE10_12 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution

PE10_13 Physical geography

PE10_14 Earth observations from space/remote sensing

PE10_15 Geomagnetism, palaeomagnetism

PE10_16 Ozone, upper atmosphere, ionosphere

PE10_17 Hydrology, water and soil pollution

PE10_18 Cryosphere, dynamics of snow and ice cover, sea ice, permafrosts and ice sheets

LS - LIFE SCIENCES

LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry: Molecular synthesis, modification and interaction, biochemistry, biophysics, structural biology, metabolism, signal transduction

LS1_1 Molecular interactions

LS1_2 General biochemistry and metabolism

LS1_3 DNA synthesis, modification, repair, recombination and degradation

LS1_4 RNA synthesis, processing, modification and degradation

LS1_5 Protein synthesis, modification and turnover

LS1_6 Lipid synthesis, modification and turnover

LS1_7 Carbohydrate synthesis, modification and turnover

LS1_8 Biophysics (e.g. transport mechanisms, bioenergetics, fluorescence)

LS1_9 Structural biology (crystallography and EM)

LS1_10 Structural biology (NMR)

LS1_11 Biochemistry and molecular mechanisms of signal transduction

LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: Molecular and population genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology

LS2_1 Genomics, comparative genomics, functional genomics

LS2_2 Transcriptomics

LS2_3 Proteomics

LS2_4 Metabolomics

LS2_5 Glycomics

LS2_6 Molecular genetics, reverse genetics and RNAi

LS2_7 Quantitative genetics

LS2_8 Epigenetics and gene regulation

LS2_9 Genetic epidemiology

LS2_10 Bioinformatics

LS2_11 Computational biology

LS2_12 Biostatistics

LS2_13 Systems biology

LS2_14 Biological systems analysis, modelling and simulation

LS3 Cellular and Developmental Biology: Cell biology, cell physiology, signal transduction, organogenesis, developmental genetics, pattern formation in plants and animals, stem cell biology

LS3_1 Morphology and functional imaging of cells

LS3_2 Cell biology and molecular transport mechanisms

LS3_3 Cell cycle and division

LS3_4 Apoptosis

LS3_5 Cell differentiation, physiology and dynamics

LS3_6 Organelle biology

LS3_7 Cell signalling and cellular interactions

LS3_8 Signal transduction

LS3_9 Development, developmental genetics, pattern formation and embryology in animals

LS3_10 Development, developmental genetics, pattern formation and embryology in plants

LS3_11 Cell genetics

LS3_12 Stem cell biology

LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: Organ physiology, pathophysiology, endocrinology, metabolism, ageing, tumorigenesis, cardiovascular disease, metabolic syndrome

LS4_1 Organ physiology and pathophysiology

LS4_2 Comparative physiology and pathophysiology

LS4_3 Endocrinology

LS4_4 Ageing

LS4_5 Metabolism, biological basis of metabolism related disorders

LS4_6 Cancer and its biological basis

LS4_7 Cardiovascular diseases

LS4_8 Non-communicable diseases (except for neural/psychiatric, immunity-related, metabolism-related disorders, cancer and cardiovascular diseases)

LS5 Neurosciences and Neural Disorders: Neurobiology, neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology, neuroimaging, systems neuroscience, neurological and psychiatric disorders

LS5_1 Neuroanatomy and neurophysiology

LS5_2 Molecular and cellular neuroscience

LS5_3 Neurochemistry and neuropharmacology

LS5_4 Sensory systems (e.g. visual system, auditory system)

LS5_5 Mechanisms of pain

LS5_6 Developmental neurobiology

LS5_7 Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech)

LS5_8 Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness)

LS5_9 Systems neuroscience

LS5_10 Neuroimaging and computational neuroscience

LS5_11 Neurological disorders (e.g. Alzheimer’s disease, Huntington’s disease, Parkinson’s disease)

LS5_12 Psychiatric disorders (e.g. schizophrenia, autism, Tourette’s syndrome, obsessive compulsive disorder, depression, bipolar disorder, attention deficit hyperactivity disorder)

LS6 Immunity and Infection: The immune system and related disorders, infectious agents and diseases, prevention and treatment of infection

LS6_1 Innate immunity and inflammation

LS6_2 Adaptive immunity

LS6_3 Phagocytosis and cellular immunity

LS6_4 Immunosignalling

LS6_5 Immunological memory and tolerance

LS6_6 Immunogenetics

LS6_7 Microbiology

LS6_8 Virology

LS6_9 Bacteriology

LS6_10 Parasitology

LS6_11 Prevention and treatment of infection by pathogens (e.g. vaccination, antibiotics, fungicide)

LS6_12 Biological basis of immunity related disorders (e.g. autoimmunity)

LS6_13 Veterinary medicine and infectious diseases in animals

LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health: Aetiology, diagnosis and treatment of disease, public health, epidemiology, pharmacology, clinical medicine, regenerative medicine, medical ethics

LS7_1 Medical engineering and technology

LS7_2 Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging)

LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, drug therapy

LS7_4 Analgesia and Surgery

LS7_5 Toxicology

LS7_6 Gene therapy, cell therapy, regenerative medicine

LS7_7 Radiation therapy

LS7_8 Health services, health care research

LS7_9 Public health and epidemiology

LS7_10 Environment and health risks, occupational medicine

LS7_11 Medical ethics

LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology: Evolution, ecology, animal behaviour, population biology, biodiversity, biogeography, marine biology, ecotoxicology, microbial ecology

LS8_1 Ecology (theoretical and experimental; population, species and community level)

LS8_2 Population biology, population dynamics, population genetics

LS8_3 Systems evolution, biological adaptation, phylogenetics, systematics, comparative biology

LS8_4 Biodiversity, conservation biology, conservation genetics, invasion biology

LS8_5 Evolutionary biology: evolutionary ecology and genetics, co-evolution

LS8_6 Biogeography, macro-ecology

LS8_7 Animal behaviour

LS8_8 Environmental and marine biology

LS8_9 Environmental toxicology at the population and ecosystems level

LS8_10 Microbial ecology and evolution

LS8_11 Species interactions (e.g. food-webs, symbiosis, parasitism, mutualism)

LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology: Applied plant and animal sciences; food sciences; forestry; industrial,

environmental and non-medical biotechnologies, bioengineering; synthetic and chemical biology; biomimetics; bioremediation

LS9_1 Non-medical biotechnology and genetic engineering (including transgenic organisms, recombinant proteins, biosensors, bioreactors, microbiology)

LS9_2 Synthetic biology, chemical biology and bio-engineering

LS9_3 Animal sciences (including animal husbandry, aquaculture, fisheries, animal welfare)

LS9_4 Plant sciences (including crop production, plant breeding, agroecology, soil biology)

LS9_5 Food sciences (including food technology, nutrition)

LS9_6 Forestry and biomass production (including biofuels)

LS9_7 Environmental biotechnology (including bioremediation, biodegradation)

LS9_8 Biomimetics

LS9_9 Biohazards (including biological containment, biosafety, biosecurity)

ALLEGATO 2
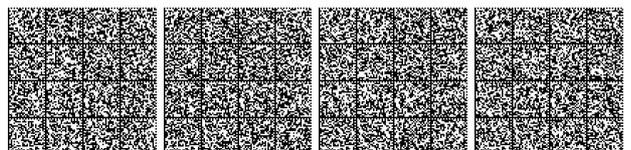
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

CRITERI GENERALI

Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la correttarendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue.

1. Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto) potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese gravanti sulle quote forfetarie (voci B e F), che non dovranno essere rendicontate, e quelle relative alla diffusione dei risultati del progetto (spese per partecipazione a convegni, organizzazione di convegni e pubblicazione di libri), che, se sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto, potranno essere oggetto di una rendicontazione integrativa, fermo restando che l'insieme della rendicontazione ordinaria e della eventuale rendicontazione integrativa non potrà dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti col decreto di ammissione finanziamento;
2. il contributo ministerialesarà erogato in unica soluzione, subito dopo l'approvazione del progetto;
3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrà subirevariazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato;qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazionidovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato nel rispetto dei criteri più avanti indicati, e il MIUR procederà

al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio;

4. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) potranno subirevariazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo dimantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto;
5. nell'ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di comunicare al MIUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno di ricevere dal MIUR alcuna autorizzazione;
6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota parte residua;
7. per tutti i professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la lorocollaborazione, ma solo icosti relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente alla realizzazione del progetto (cofinanziamento)
8. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
9. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) acquisitocon fondi propridell'ateneo/ente (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria),non potranno essere previsti costi a carico delprogetto in termini di valorizzazione dei mesi persona; potrà però essere esposto l'eventuale impegno temporale da essi dedicato al
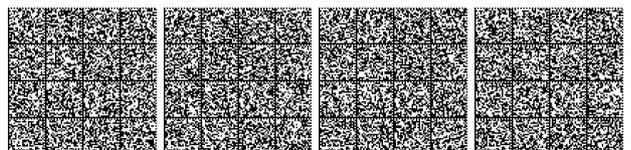
progetto, ai soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall'intero gruppo di ricerca allo stesso progetto;

10. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) acquisitodall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;
11. analogamente, per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;
12. in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, per borse di studio (fatta eccezione per le borse di dottorato), qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca;
13. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione,dovrannorisultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente. In ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MIUR

Il MIUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1).

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MIUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce), ma sempre con l'esclusione di tutti i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1); nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio.

SPECIFICHE SULLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutarel'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali.

A) SPESE DI PERSONALE

Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci; la voce A.1, relativa al personale dipendente a tempo indeterminato,non rientra, per quanto sopra già esposto, tra le voci da assoggettare a contributo MIUR.

A.1 – Personale dipendente a tempo indeterminato

Questa voce comprenderà il personale scientifico (professori/ricercatori/tecnologi) con contratto a tempo indeterminato, dipendente dall'ateneo/entee direttamente impegnato nelle attivitàdi ricerca. Il costo relativo sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e saràvalorizzato come di seguito indicato:

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo(retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie,maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamentedeterminato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui;
b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numerodi mesi persona effettivamente dedicati al progetto.

I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale scientifico (professori/ricercatori/tecnologi) che risultidipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

A.2 – Personale non dipendente

A.2.1 - personale appositamente da reclutare

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato.

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.
Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale.
I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l'indicazione del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, dell'oggetto e della durata delrapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.
Il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi)

1) Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell'ateneo/ente non potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma solo l'eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto. I nominativi di tale personale potranno essere indicati in sede di presentazione del progetto, ma potranno anche essere modificati (con inserimenti o cancellazioni) in sede di rendicontazione.
2) Sia in sede di presentazione del progetto che in sede di rendicontazione non potranno essere esposti né costi né impegni temporali (anche solo saltuari): a) per il personale a contratto acquisito dall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti; b) per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente; c)per borse di studio o di ricerca (qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca), fatta eccezione per le borse di dottorato di cui al punto A.2.1.
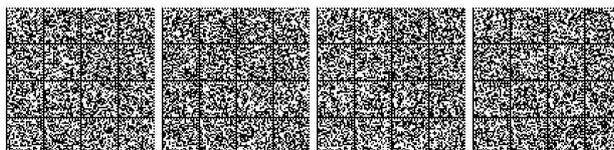
B) - SPESE GENERALI

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare deicosti per il personale di cui ai precedenti punti A.1+A.2.1.
E' importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno esserein alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.
Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività diricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potrà essere altresìutilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costid'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento):
- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti,gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti,materiali minuti, biblioteca, ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertureassicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquistiecc.);
- missioni e viaggi con destinazione sul territorio nazionale;
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delleattrezzature di ricerca;
- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione dibandi;
- costo delle pubblicazioni(fatta eccezione per quanto indicato alla voce E) e degli oneri relativi a open access e open data;
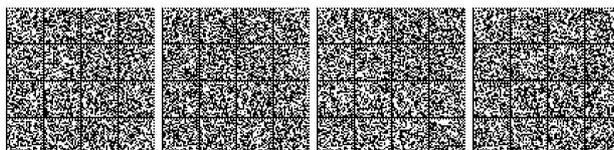
- eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.
- eventuali oneri fiscali e/o contributivi.

C) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costosarà commisurato all'importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, conesclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambitodel progetto;
T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi;
F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo,trasporto, installazione e dazi doganali).
Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzaticontemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormentecorretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodottosoftware nel progetto di ricerca.

D) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da terzi affidatari (cioè da organismi di ricerca o, più in generale, da soggetti, pubblici o privati, diversidall'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca, e che non condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nelle fattispecie seguenti.
d.1)Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre unità di ricerca) oda organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito attod'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggettoe del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordodell'IVA.
d.2) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalitàgiuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.
d.3) Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sarà determinato in base allafattura al lordo dell'IVA.

A questa voce dovranno essere altresì imputati, come unico importo globale, tutti i costi sostenuti dall'eventuale organismo di ricerca partner del progetto, con ciò intendendo quelloindicato nel progetto come sede di una sub-unità all'interno dell'unità di ricerca del PI. Sarà cura del PI acquisire dall'organismo di ricerca partner un adeguato dettaglio dei costi che giustifichi l'importo complessivo imputato al progetto. A tale scopo, è tuttavia necessario precisare che potranno essere riconosciuti, dal PI e successivamente dal MIUR, solo ed esclusivamente i costi sostenuti dall'organismo di ricerca classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E.
Nel caso di organismi di ricerca pubblici, nel presupposto di una possibile condivisione della proprietà dei risultati, il costo riconosciuto come ammissibile può essere considerato come semplice "trasferimento" di somme da ente pubblico ad altro ente pubblico, e non necessita di emissione di fattura.
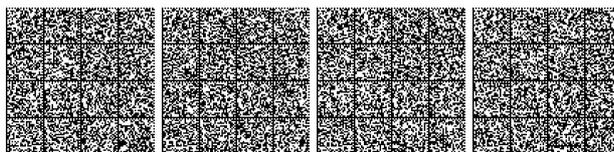
Negli altri casi, e in particolare per tutti gli organismi di ricerca privati, è invece necessario che il costo riconosciuto come ammissibile sia oggetto di apposita fattura.

Non sono in nessun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca verso la struttura (dello stesso ateneo/ente) sede della stessa unità: i relativi costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesaA.1, A.2.1, B, C, E.

E) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all'acquisto di:

a) materie prime;
b) componenti, semilavorati;
c) materiali di consumo specifico;
d) beni/servizi per colture edallevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario o veterinario);
e) missioni all'estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sarà formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici, che dovranno essere strettamente correlati col progetto.

In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese relative a:

f) partecipazione aseminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere, sia in Italia (limitatamente alle spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, ed escluse le spese di viaggio e soggiorno, rientranti nel forfait relativo ai costi indiretti), sia all'estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);

g) organizzazione, presso la sede dell'unità di ricerca, di seminari, congressi, convegni, workshop (ad esclusione delle spese di rappresentanza, come coffee break, cene sociali, vitto e alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);

h) pubblicazione di libri attinenti all'oggetto della ricerca.

Potranno essere altresì rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) anche le spese per la diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti lettere f, g, h) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.

Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile.

Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait dellespese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi dilavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), cartaper stampanti, toner, cancelleria, ecc.; non rientrano altresì in questa vocené le missioni all'interno del territorio nazionale, né i costi per le pubblicazioni su riviste o per il rispetto della normativa "open access", né per l'acquisto di libri.

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.

F) QUOTA PREMIALE

A scopo premiale, è prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria (che pertanto non dovrà essere rendicontata) pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto, con conseguente sgravio del calcolodell'indicatore di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo ai fini dell'art. 5 del D.lgs 49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).

ALLEGATO 3

Evaluation criteria and procedures

1) As described in the call for proposals, the evaluation procedure of the projects is entrusted to three evaluation panels (CdS), one for each of the three ERC research domains:
    - Life sciences (LS)
    - Physical sciences and engineering (PE)
    - Social Sciences and Humanities (SH)

2) For each project, the panel is supported by three anonymousexternal experts, nominated by the panel by virtue of their scientific credentials via an online proceduremanaged by CINECA. Panel members and external experts operate exclusively through specifically designedonline procedures.

3) Evaluation Criteria

The evaluation of the scientific quality of the project aims at determining:

Criterion 1:

Quality of the research project: ground-breaking nature and methodology- 0 to 8 points

The evaluation must be focusedon: a)relevanceandoriginalityof the project(based on the state of the artin the specificscientific areaand on previous works of theproponent group); b) methodology; c) increaseof knowledgein the specific area andinotherrelated sectors, withparticular regard to thenational and/or internationalresearch systemand to the consistency and relevanceof the projectwiththelines of HORIZON2020(when applicable); d) contribution to the promotionanddisseminationof science. Inspecific areas, theassessment shouldbe basedon:e)thecontributionto the promotion anddisseminationof technological innovation; f) the production of knowledgethatcan be incorporatedin(and / orapplied to) specificcommercial sectors; g) the developmentstransandinterdisciplinary.

Criterion 2:

Quality of the research team,feasibilityof the project and adequacy of the costs - 0 to 4 points

The evaluation must be focused on: a) scientific results of the PI and other unit managers (LSandPE: bibliometric indicators, relatedto the number ofpublications and citations; SH: qualityandimpactof the publications); b)ability to carry outthe proposed project(qualification of the PI,andcomplementarycompositionof the membersof the team); c) ability to engageand train youngresearchers; d) degree of successofPI in Italianor international previousprojects) e) achievement of awardsandother honorssuch as keynote addressesatmajor conferences; f) project organization, with reference to: proposed objectives, time estimated to complete the project,required resources(equipment, dimensionof the research team, management); g) coherenceof thetemporal affairsof the researchers withtheeconomic demands; no duplication ofgoalswithother ongoing projects is allowed.
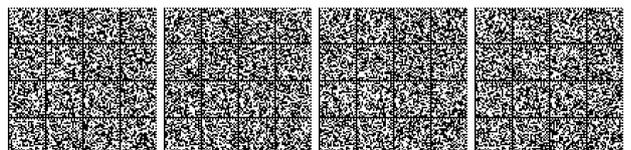
Criterion 3:

Potential impact - 0 to 3 points

Project impact. The impactcanbedefined in several ways,depending on the scientific area.It can be referred, as appropriate, to the influenceon technological innovation, industrial applications, economic growth, developmentofmethods for mono-disciplinary or interdisciplinary projects. It can be expressedas a contributionto the solutionofsocial problems, to the protectionof the cultural heritageor the environment, to the knowledge and culture diffusion, and inmoregeneralterms, to the common awareness with respect tocontemporary problems.

4) Evaluation procedure

For each project the evaluation panel (CdS) takes into account the evaluations of three external experts.
One of the three experts is appointed as *rapporteur* and is in charge of drafting a provisional and detailedEvaluation Summary Report (ESR), also based on the opinions of the two other experts.

In the provisional draft of the ESR, the *rapporteur* must rate each project according to the following criteria:

1) Very high quality projects: 15
2) High quality projects:13 to 14
3) Good quality projects: 11 to 12
4) Medium quality projects: 9 to 10
5) Lower quality projects: until 8

Each ESR must clearly highlight strengths and weaknesses of each project, with the purpose of Helping the PI to submit better articulated and developed proposals in the future.

In the caseof production of "consensus"whitin the three external experts, theprovisionalESR automatically turns intodefinitive; otherwise, the evaluation panel (CdS) drafts an alternative and definitive ESR on its own, taking intoaccount the assessmentsof the threeexperts.

Once acquired all final ESR, the competent CdS completes its work by drawing up the list of projects for macro-sector, in strict respect of the scores received by each project in the final ESR, and analyzes the budget of each project, determining reasonable costs, and its financing (calculated according to the rules of Annex 2), with the eventual motivated proposal of necessary and appropriate adjustments for each individual item of expenditure, taking into account the following principles:

- the cost of new contracts is established by specific laws, so it cannot be decreased;
- overheads (item of expenditure B) must be the 60% of the item of expenditure A;
- the amount of itemF cannot be changed;
- it is not advisable in general to reduce any item of expenditure by more than 20-25% of what is
- indicated in the project
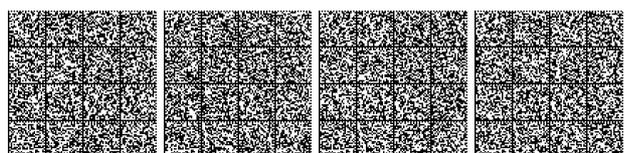
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a … nato/a a … il …, e residente in …, via …, in qualità di legale rappresentante dell'università …, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara che il compenso annuo lordo attualmente percepito dal/dalla prof./prof.ssa …, è pari a …, e che pertanto il 50% di tale importo (da inserire alla voce di spesa F del progetto …) è pari a …

data… firma…

16A00007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2015.

Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Visto il comma 2 del citato art. 21-*bis*, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonché i controlli sull'autenticità della stessa.

2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente" si intende la parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.

Art. 2.
Richiesta di attribuzione del credito di imposta

1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno 10 gennaio 2016 in un'area dedicata, denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014" del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it").

2. Alla richiesta deve essere allegata:

a) copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a norma dell'articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto decreto-legge, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;

b) copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
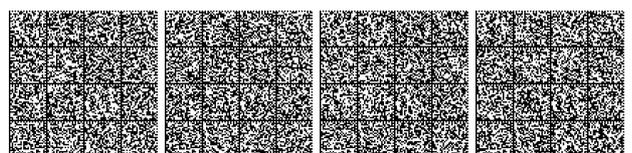
c) copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015.

d) copia del documento di identità del richiedente;

3. In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Art. 3.

Modalità di trasmissione della richiesta

1. La richiesta del credito di imposta è trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet di cui all'articolo 2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.

Art. 4.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

Art. 5.

Modalità di comunicazione dell'esito della richiesta

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalità pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 6.

Procedure di utilizzo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, effettuata dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

3. Il credito l'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 7.

Controlli e cause di revoca del credito di imposta

1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.

2. Il credito di imposta è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all'articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-

gio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
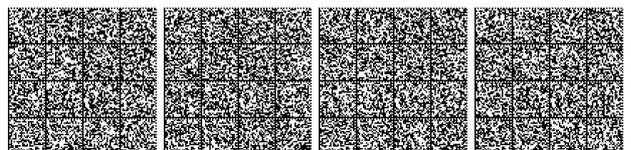
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi.

3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3204

16A00033

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato all'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri», in Milano, per la disciplina «Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto 18 gennaio 2013 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri», per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», per la sede di Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), di Bergamo, via Stezzano 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò;

Vista la nota del 29 luglio 2015 con la quale l'Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», per la sede di Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), di Bergamo, via Stezzano 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 20 novembre 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 10 novembre 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0109055 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» con sede in Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), in Bergamo, via Stezzano 87 e in Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00024

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico all'«Istituto neurologico Carlo Besta», in Milano, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del 2 maggio 2012 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano nella disciplina di «malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino»;

Vista la nota n. 011292/2014 del 15 dicembre 2014 con la quale la suddetta Fondazione ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino»;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 18 maggio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del 10 aprile 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 109048 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» con sede legale in Milano, via Celoria, 11, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00025

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», in varie sedi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 agosto 2006, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» di Bosisio Parini (LC), viale Don Luigi Monza, 20, con sede legale in Ponte Lambro (CO), via Don Luigi Monza, 1, relativamente alla disciplina di «Medicina della riabilitazione»;

Vista la nota del 30 aprile 2014, con la quale la regione Lombardia ha inoltrato al Ministero la documentazione per la conferma del riconoscimento dell'IRCCS «Euge-

nio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», per la disciplina della «Medicina della riabilitazione», relativamente alla sede di Bosisio Parini (LC), via Don Luigi Monza n. 20, e il riconoscimento nella medesima disciplina delle sedi di Conegliano (TV), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (TV), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (UD), via Cialdini, 29; San Vito al Tagliamento (PN), via della Bontà, 7; Udine - Unità per le disabilità gravi in età evolutiva (U.D.G.E.E.) presso l'Azienda ospedaliera universitaria «Santa Maria della Misericordia» - Padiglione Scrosoppi - Piazzale S.M. della Misericordia, 15; Brindisi - ex complesso ospedaliero «A. Di Summa» - Piazza A. di Summa snc.; Ostuni (BR), via dei Colli;
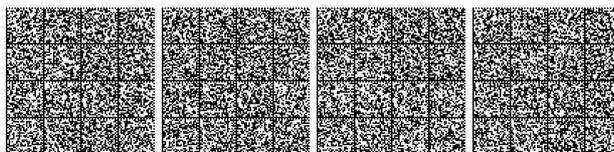
Vista la deliberazione n. X/1646 dell'11 aprile 2014 con la quale la regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza con la propria programmazione sanitaria della conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», per la disciplina di «Medicina della riabilitazione», per la sede di Bosisio Parini, viale Don Luigi Monza, 20, e preso atto che con la suddetta deliberazione si fa riferimento al parere favorevole in merito alla coerenza del riconoscimento con la programmazione regionale espresso dalla regione Veneto, con provvedimento n. 561387 del 20 dicembre 2013; dalla regione Friuli - Venezia Giulia, con nota n. 20098/P-/LETT del 15 novembre 2013; dalla regione Puglia con provvedimento n. A00151/13238 del 16 dicembre 2013;

Vista la relazione riguardante le site - visit effettuate presso le suddette sedi dell'Istituto in data 20 gennaio, 4 e 5 febbraio e 26 febbraio 2015, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con i decreti ministeriali 9 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015;

Vista la nota del 14 ottobre 2015, con la quale la regione Puglia ha confermato la coerenza con la programmazione sanitaria esclusivamente per la sede di Brindisi, ex complesso ospedaliero «A. Di Summa» - Piazza A. di Summa snc;

Vista la deliberazione n. 2070 del 16 ottobre 2015, con la quale la regione Friuli - Venezia Giulia ha confermato la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria per la riabilitazione unicamente per il polo di «San Vito al Tagliamento» (PN) con distaccamento di Pasian di Prato per l'attività ambulatoriale, anche svolta presso il presidio ospedaliero «Santa Maria della Misericordia» di Udine;

Visto il parere favorevole reso dai Ministeri affiancanti il 3 novembre 2015-0000263 in merito al riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Eugenio Medea» per la sede di Brindisi - ex complesso ospedaliero «A. Di Summa» - Piazza A. di Summa snc;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 26 novembre 2015;

Vista la nota prot. n. 0109052 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «Medicina della riabilitazione» dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», con sede in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza n. 1 (sede legale), in Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20, ed è riconosciuto il carattere scientifico nella medesima disciplina per le seguenti sedi:

Conegliano (Treviso) - Via Costa Alta n. 7;

Pieve di Soligo (Treviso) - Via Monte Grappa n. 96;

Pasian di Prato (Udine) - Via Cialdini, 29;

San Vito al Tagliamento (Pordenone) - Via della Bontà, 7;

Udine - Presidio Ospedaliero «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale S.M. della Misericordia, 15, limitatamente all'attività di tipo ambulatoriale;

Brindisi - ex complesso ospedaliero «A. Di Summa» - Piazza A. Di Summa snc.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00026

DECRETO 9 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato all'«Istituto Auxologico Italiano» per la disciplina di «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «Patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento» in vari sedi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della confer-

ma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2009, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano» nella disciplina di «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento» per le sedi in esso indicate;

Vista la nota n. 49 del 4 febbraio 2015 con la quale l'Istituto ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento» per le sedi di cui al predetto decreto ministeriale;

Vista altresì la nota n. 134 del 18 marzo 2015 con la quale l'istituto ha trasmesso alla regione Lombardia l'istanza per l'estensione del riconoscimento, nella medesima disciplina, alle seguenti sedi:

Ospedale Capitanio, via Mercalli, 28, Milano;

Centro diagnostico e di ricerche San Carlo, via Pier Lombardo, 22, Milano;

Centro diagnostico e di ricerche di Pioltello (Milano), via San Francesco angolo strada Cassanese;

Vista la delibera n. X/3535 dell'8 maggio 2015 con la quale la giunta della regione Lombardia ha dichiarato che l'istanza dell'Istituto di conferma del carattere scientifico delle sedi già riconosciute e di riconoscimento del carattere scientifico del presidio unico Capitanio-San Carlo, formato dalla struttura di ricovero e cura Capitanio e dalla struttura diagnostica e ambulatoriale San Carlo, nonché del Centro diagnostico Pioltello è conforme alla programmazione sanitaria nazionale, in termini di rispetto dell'indice dei posti letto del 3,7% per mille abitanti e alla programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 15 maggio, 2 e 3 luglio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 5 maggio 2015;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 26 novembre 2015;

Vista la nota n. 109053 del 4 dicembre 2015 con la quale il Presidente della regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma e di estensione del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Auxologico Italiano» per la disciplina di «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento» per le seguenti sedi:

Istituto scientifico Ospedale S. Luca, via Spagnoletto, 3, Milano, con sedi distaccate presso il Polo di neuroriabilitazione di via Mercalli e presso il Centro di ricerca e cura dell'invecchiamento di via Mosè Bianchi, Milano;

Istituto scientifico Ospedale S. Michele, via Ariosto, 13, Milano, con sede distaccata presso il Centro di ricerche e tecnologie biomediche di Cusano Milanino (MI);

Istituto scientifico Ospedale S. Giuseppe, Strada Cadorna, 90, Piancavallo (Verbania), con sede distaccata presso Villa Caramora (Verbania);

Centro diagnostico Meda, corso della Resistenza, 23, Milano.

È altresì esteso il riconoscimento del carattere scientifico nella suddetta disciplina alle seguenti sedi:

Ospedale Capitanio, via Mercalli, 28, Milano;

Centro diagnostico e di ricerche San Carlo, via Pier Lombardo, 22, Milano;

Centro diagnostico e di ricerche di Pioltello (Milano), via San Francesco angolo strada Cassanese.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

16A00027

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Bufalo società cooperativa», in Rivolta D'Adda e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bufalo Società cooperativa» con sede in Rivolta D'Adda (CR) (codice fiscale 01518740194), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Cervio, nato a Casale Monferrato (AL) il 14 giugno 1955 (codice fiscale CRVGNN55H14B885B), domiciliato in Mortara (PV) piazza Silvabella, n. 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09832

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Il Farfallone cooperativa sociale onlus», in Malnate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti che hanno confermato l'impossibilità per la cooperativa medesima di raggiungere lo scopo mutualistico;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Farfallone cooperativa sociale Onlus» con sede in Malnate (VA) (codice fiscale 03166220131), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Tria, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 5 ottobre 1963 (codice fiscale TRIDNC63R05A048I), domiciliato in Comabbio (VA), via Sotto Campagna n. 75/4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09833

DECRETO 9 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italcarni società cooperativa agricola», in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Italcarni Società Cooperativa Agricola, sia ammessa alla procedura dí liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 29.994.339,00, si riscontra una massa debitoria di € 46.629.314,00 ed un patrimonio netto negativo di € 19.885.725,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il lettale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che la cooperativa ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 sesto comma, L.F. in data 31 marzo 2015 e che con decreto del 5 novembre 2015 il Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italcarni Società Cooperativa Agricola» con sede in Carpi (MO) (codice fiscale 01765810369) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Livio Trombone (C.F. TRMDNC60M31G942Q), nato a Potenza il 31 agosto 1960, domiciliato in Modena, in via San Giacomo, n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 dicembre 2015

d'ordine del Ministero
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09795
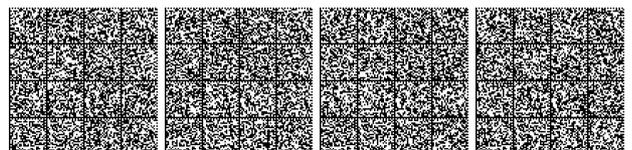
DECRETO 15 dicembre 2015.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario del Consorzio Stabile T&T, in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 10 luglio 2013, con il quale la S.p.a. Impresa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Visto il successivo decreto in data 4 dicembre 2013, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A. (di seguito Rabbiosi), ed è stata nominata commissario straordinario la Prof.ssa Daniela Saitta;

Viste le sentenze in data 18 luglio 2013, e 24 gennaio 2014, con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza delle precitate società;

Visti i propri decreti in data 29 luglio 2013, 9 agosto 2013, 18 settembre 2013 e 5 maggio 2015, con i quali è stato preposto il comitato di sorveglianza nella Procedura relativa alle precitate società;

Vista l'istanza depositata in data 8 settembre 2015, integrata in data 23 settembre 2015, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria del Consorzio Stabile T&T (di seguito il Consorzio) - le cui quote risultano distribuite tra Rabbiosi (a sua volta interamente controllata da Impresa S.p.a.) per il 40%, Obrascon Huarte Lain (di seguito *OHL)* per il 50%, e Somma s.r.l. per il restante 10% –, risultato aggiudicatario, in qualità di mandatario della Associazione Temporanea tra Imprese costituita con Fersalento S.r.l. e Ipa Precast S.p.A. oggi Wegh Group S.p.A. della gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Caserta-Foggia;

Rilevato che, come rappresentato nella citata istanza, la gestione del Consorzio, in virtù dei rapporti parasociali tra le parti, di fatto è stata affidata alla sopra citata Rabbiosi, con la conseguenza che ogni decisione di quest'ultima è in grado di condizionare il Consorzio, come, in particolare, desumibile dalla seguente documentazione:

- regolamento di di Associazione Temporanea tra Imprese in data 4 febbraio 2010, in cui le parti Fersalento e Wegh convengono che spetta al mandatario Consorzio l'88% dei lavori per la Commessa Caserta-Foggia e che sempre al Consorzio "..e per esso, alla consorziata Impresa P.I. Rabbiosi" spetta la gestione della commessa (art. 7 sulla composizione del Comitato Tecnico di Gestione; art. 8 sulla nomina del Direttore Tecnico; art. 10 sugli obblighi del mandatario e relativa *sponsor fee*);

- comunicazione alla Stazione appaltante in data 24 luglio 2008, da cui risulta che l'esecuzione dei lavori per la Caserta-Foggia è stata assegnata a Rabbiosi;

- scrittura privata del 13 maggio 2011, con la quale, a seguito del subentro della Somma s.r.l. nel Consorzio, le parti danno atto che la commessa è stata internamente affidata alla Rabbiosi, con conseguente assunzione di costi e ricavi, ed hanno stabilito che Rabbiosi e Somma tengano indenne OHL da ogni responsabilità e/o costo derivante dall'esecuzione della commessa;

- delibera dell'assemblea del Consorzio in data 12 novembre 2013, di nomina del Presidente del consiglio Direttivo del Consorzio, designato da Rabbiosi;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, ed, in particolare, il Consorzio:

- appartiene al Gruppo di Imprese, essendo indirettamente controllata da Impresa S.p.a. in amministrazione straordinaria, sotto i diversi profili di cui all'art. 80, comma 1, numero 3) del d.lgs. 270/99 ("direzione comune"), e comma 2 ("influenza dominante"), nonché dell'art. 3, comma 3, del dl 347/03 ("rapporti contrattuali per la fornitura di servizi essenziali allo svolgimento dell'attività"),

- si trova in uno stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, come confermato dall'azione monitoria intrapresa dalla Fersalento per il recupero del credito di circa 1,7 mnl di euro, e come desumibile dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2014, allegato all'istanza;

Preso atto che nel corso dell'Assemblea del Consorzio in data 16 luglio 2015, i consorziati Rabbiosi, ed OHL, detentrici rispettivamente del 40% e del 50% delle quote, hanno espresso il proprio assenso alla proposta di estensione della Procedura, mentre la Somma srl, detentrice del 10% delle quote, ha manifestato il proprio dissenso;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina dell'organo commissariale ed alla preposizione del comitato della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio Stabile T&T (CF 04467060960), con sede in Roma, è ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominata commissario straordinario la
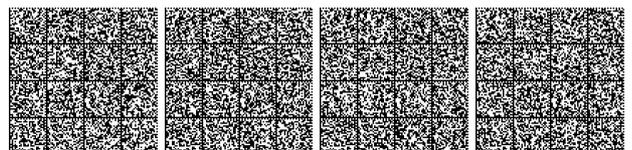
Prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962 (Codice Fiscale STTDNL62M49F158M), ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00009

DECRETO 17 dicembre 2015.

Integrazioni e modifiche al decreto 20 marzo 2015, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 20 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 2015, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015 (di seguito: decreto direttoriale 20 marzo 2015);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse DGS-UNMIG;

Considerata la documentazione con cui la società «La Vip S.r.l.», chiede di essere inserita nell'elenco dei produttori degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

Vista l'istanza della società «La Vip S.r.l.» con cui intende ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto di cui alla tabella 1 fabbricato dalla medesima società nello stabilimento di Belpasso (Catania);

Visto che la società «La Vip S.r.l.» ha trasmesso per detto prodotto, la documentazione dell'organismo notificato tedesco BAM prevista dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 della società «La Vip S.r.l.» per l'iscrizione in qualità di produttore nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2015, del prodotto di cui alla tabella 1;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 20 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società «La Vip S.r.l.»

1. Alla società «La Vip S.r.l.» la cui sede legale e produttiva è sita a Belpasso (Catania), è attribuito il codice società LIP.

2. Il prodotto di cui alla tabella 1 è fabbricato dalla società «La Vip S.r.l.» presso lo stabilimento sito in Contrada Edere, II traversa del comune di Belpasso (Catania).

3. Il prodotto di cui alla tabella 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP):

TABELLA 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Polvere nera - PN 3	1Aa 1018	LIP

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2015

Il direttore generale: TERLIZZESE

16A00012

DECRETO 21 dicembre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest Holding.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge n. 95/1979 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 marzo 1992, con il quale la «S.p.a. Cavirivest» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Elio Eros Salvador;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 giugno 1992, con il quale nella procedura sopra citata è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Salvador, il dott. Luigino Ruffini;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 17 febbraio 1993, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle «S.p.a. Cavirivest Holding» ed è stato preposto lo stesso organo commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori della procedura della sopra citata società l'avv. Raffaele Cappiello, l'avv. Ignazio Abrignani e l'ing. Mario Ricciotti;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 2007, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla Finanziaria 2007, la dott.ssa Marina Vienna, l'avv. Raffaele Cappiello ed il dott. Luigi Barbieri sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura di amministrazione straordinaria della «Cavirivest S.p.a.»;

Visto il provvedimento in data 24 dicembre 2014, con il quale i commissari liquidatori sono stati autorizzati a depositare il rendiconto della gestione ed il piano di riparto finale presso il competente tribunale ai fini della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Cavirivest Holding S.p.a.»;

Vista l'istanza in data 29 ottobre 2015, con la quale i commissari liquidatori, premesso che, a seguito della pubblicazione nei termini di legge, avverso il rendiconto finale della gestione ed il riparto finale, depositato presso il competente tribunale in data 15 marzo 2015, non sono state presentate opposizioni e che sono state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresa l'esecuzione del riparto finale, hanno chiesto che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla «S.p.a. Cavirivest Holding»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cavirivest Holding».

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Cavirivest Holding».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

16A00015

DECRETO 21 dicembre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdofer, in Orbassano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;
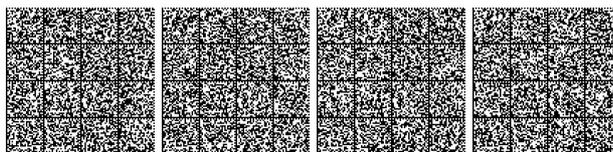
Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1994, con il quale la «S.r.l. Ferdofer», facente capo al «Gruppo Ferdofin», è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del «Gruppo Ferdofin» ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei signori: prof. Giorgio Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza depositata in data 6 novembre 2015, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla predetta «Ferdofer S.r.l.», avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione ed essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 213 legge fallimentare senza alcuna contestazione;

Preso atto di quanto comunicato con nota del 12 novembre 2015, ad integrazione dell'istanza sopra citata, in merito all'avvenuto deposito su libretto postale giudiziale, depositato presso il Tribunale di Torino, della somma spettante all'unico creditore irreperibile;

Richiamato il proprio provvedimento in data 12 maggio 2014 - prot. n. 78271 con cui la procedura è stata autorizzata a depositare presso il competente tribunale il riparto finale, il bilancio finale e il conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Ferdofer», a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Ferdofer», con ede in Orbassano (Torino), Strada Torino n. 43, codice fiscale e partita IVA n. 03769020011.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Ferdofer».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

16A00016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 2015.

Proroga della contabilità speciale n. 5765. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 309).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato»;
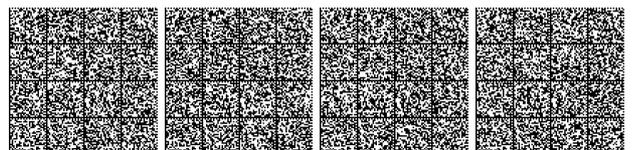
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso anche ai comuni della Provincia di Pisa, individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013, lo stato d'emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 101 del 2 luglio 2013;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013 con cui è stato prorogato fino al 6 ottobre 2013 lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, come individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 126 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 con cui la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla sopra citata delibera dell'8 agosto 2013, è stata estesa di ulteriori 120 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 166 del 7 maggio 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.»;

Viste le note dell'8 ottobre 2015 e del 25 novembre 2015 con cui il Dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana ha rappresentato la necessità di prorogare, per sei mesi, il termine di vigenza della contabilità speciale n. 5765;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine di vigenza della predetta contabilità speciale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità inerente agli eventi alluvionali verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, il Dirigente del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 166 del 7 maggio 2014, titolare della contabilità speciale n. 5765, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

16A00010

ORDINANZA 30 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia -Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 308).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 25 ottobre 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza»;
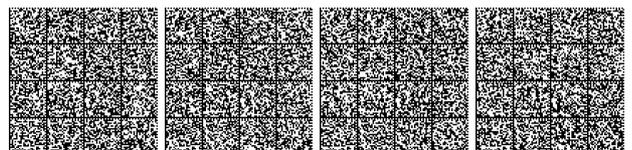
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014, che viene al medesimo intestata fino al 18 dicembre 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

16A00011
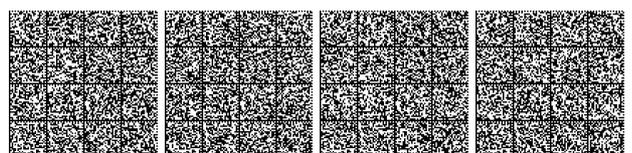
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 30 novembre 2015.

Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata. (Delibera n. 32/SEZAUT/2015/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

Nell'Adunanza del 30 novembre 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 147 a 147-*quinquies*, 148 e 148-*bis* del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42 e s.m.i.;

Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 1° maggio al 30 luglio 2015 e al 30 settembre 2015 per le province, le città metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana;

Viste le proprie deliberazioni n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR, con le quali si è ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee guida enti locali per i bilanci di previsione relativi agli esercizi 2013 e 2014 e con le quali sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di revisione ad effettuare, in particolare, verifiche su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria;

Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 13/2015/INPR, con le quali sono state rispettivamente dettate "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali" ed approvate le "Linee guida ed i relativi questionari per la predisposizione della relazione sul rendiconto 2014";

Vista la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le Linee guida enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

Vista l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni per quanto riguarda la fase di avvio della contabilità armonizzata, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di previsione 2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014;

Vista la nota n. 6249 del 24 novembre 2015, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 30 novembre 2015;

Uditi i relatori, Presidente di Sezione Mario Falcucci ed i Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa;

Premesso

L'esercizio 2015, prossimo alla conclusione, costituisce anno cruciale per la tenuta dei conti della finanza locale, interessata, da un lato, dall'introduzione di ulteriori misure restrittive e, dall'altro, dall'avvio del processo di armonizzazione contabile.

Inoltre, il d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, intervenuto a metà esercizio, ha innovato in maniera significativa la disciplina del patto di stabilità
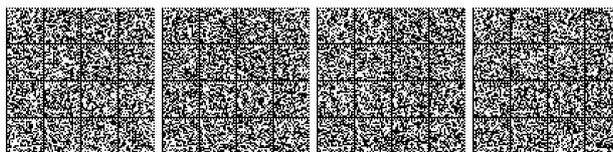
interno 2015 ed ha introdotto misure di “alleggerimento” delle gestioni prevedendo, tra quelle più significative, l’impiego, senza vincoli di destinazione, delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità mediante utilizzo dell’accantonamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ottenute a valere sulle risorse stanziate con il decreto-legge n. 35/2013 e norme successive.

Occorre richiamare anche le speciali disposizioni concernenti il bilancio 2015 delle Province e Città metropolitane che richiedono, per le medesime, l’approvazione del solo bilancio autorizzatorio annuale 2015 (rimanendo triennale il solo bilancio conoscitivo, redatto secondo gli schemi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e consentono, ai fini dell’equilibrio della gestione 2015, l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo “destinato”.

In considerazione del fatto che, anche nel 2015, si è verificato il fenomeno di un protratto periodo di esercizio provvisorio (30 luglio per i Comuni e 30 settembre per Province, Città metropolitane ed enti locali della Regione siciliana), si evidenzia la necessità di recuperare elementi conoscitivi fondamentali, utili al monitoraggio dei conti del 2015, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di strutturale tenuta dei conti e della salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa.

In tale prospettiva si pone l’emanazione di specifici indirizzi; incentrati sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato, sulla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla gestione di cassa e, in generale, sull’effettivo mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in vista dell’introduzione del pareggio di bilancio. Al conseguimento di tale obiettivo si lega in buona misura il recupero della credibilità ed affidabilità dei dati esposti nei documenti contabili degli enti locali e, conseguentemente, dei conti dello specifico sotto-settore del conto consolidato della pubblica amministrazione.

Considerato

Anche per l’esercizio 2015, come si è anticipato, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato differito, con tre consecutivi decreti ministeriali, sino al 30 luglio 2015; termine ulteriormente prorogato, al 30 settembre 2015, per le Province, le città metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana.

La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali – anche a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi – si è venuta accentuando. A ciò si aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei bilanci indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione dell’esercizio. In tal modo, perde di efficacia l’essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria è, infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell’ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della *performance*.

In presenza del già approvato slittamento dei termini per l’adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 (al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P. (al 28 febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018 (al 31 marzo 2016), non può che ribadirsi l’esigenza che siano effettivamente rispettati i tempi previsti per l’approvazione degli strumenti di programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per il corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio, anche ai fini della sana gestione delle risorse.

L’osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume, peraltro, maggiore cogenza in vista, soprattutto, dell’obbligo del pareggio di bilancio, previsto dalla legge n. 243/2012 (legge rinforzata).

Con la deliberazione n. 4/2015/INPR, richiamata nel preambolo, la Sezione delle autonomie ha dettato “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità di Regioni ed enti locali”. Il “*focus*” è stato posto sul “riaccertamento straordinario dei residui” che costituisce il punto di snodo essenziale per l’avvio del processo di armonizzazione contabile.

Lo slittamento di tale adempimento a giugno 2015, rispetto all’originaria previsione (che ne stabiliva la contestualità con l’approvazione del rendiconto), l’allungamento del periodo di esercizio provvisorio, le protratte incertezze sulla corretta quantificazione delle previsioni di entrata, le problematiche legate alla costruzione del bilancio secondo i nuovi parametri normativi, inducono la Sezione ad emanare una pronuncia sui profili salienti del bilancio armonizzato per individuare i criteri di valutazione del livello di adeguatezza alle predette novità normative. La pronuncia è corredata di questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli elementi informativi essenziali per il monitoraggio della tenuta effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso il pareggio di bilancio. Per le province, in ragione del loro particolare stato di precarietà finanziaria, vengono individuati appositi quesiti volti a verificare la sussistenza degli equilibri nelle previsioni 2015.

Le analisi sono finalizzate alla verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato; della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; della esatta imputazione a bilancio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti arretrati ex d.l. n. 35/2013, nonché, più in generale, di una coerente programmazione e gestione di cassa.

Delibera

di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015, anche in relazione alle risultanze dei rendiconti 2014, nel contesto della contabilità armonizzata (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126). Tali indirizzi costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sono volti a verificare la corretta determinazione e la salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa.

Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul bilancio di previsione 2015, strettamente connessi ai temi trattati nel documento allegato.

Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti e a compilare i relativi questionari.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti.

Dispone

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 novembre 2015.

Il Presidente/Relatore: FALCUCCI

I Relatori: FERONE - COSA

Depositata in segreteria il 16 dicembre 2015

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO SU ASPETTI SIGNIFICATIVI DEI BILANCI PREVENTIVI 2015 NEL CONTESTO DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA

1) Il fondo pluriennale vincolato nella nuova visione degli equilibri finanziari.

Come è noto, per gli enti non sperimentatori, il bilancio di previsione 2015 - 2017 è interessato direttamente dai risultati dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui realizzata in base all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; operazione finalizzata ad adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata. Conseguentemente, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015 – distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale – per un importo pari alla differenza – positiva – tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati ai pertinenti esercizi secondo la logica della esigibilità. Contestualmente è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Il bilancio di previsione annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, entrambi autorizzatori (ad eccezione, per la durata, delle Province e delle Città metropolitane) e il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, predisposto con funzione conoscitiva, sono stati adeguati negli stanziamenti, per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli importi riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico. Sul valore e sul significato del fondo pluriennale la Sezione si è già soffermata con la propria deliberazione n. 4/2015 alla quale si rinvia. In questa sede occorre richiamare i principi fondamentali che sorreggono la formazione del fondo in un'ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione.

Il fondo pluriennale vincolato, a regime, assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità di impiego delle risorse, con riguardo, soprattutto, a quelle vincolate, già accertate ed eventualmente riscosse. Esso, consente, altresì, il monitoraggio dei "tempi" di utilizzo delle medesime risorse.

Delle risorse, già acquisite dall'ente, si dà evidenza nel fondo pluriennale qualora si tratti di risorse già "impegnate" ai sensi del principio generale ed applicato della contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Nel caso, invece, in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione.

La diversa rappresentazione contabile impone, pertanto, per le risorse iscritte al Fondo pluriennale un'analitica dimostrazione documentale dell'esistenza dell'obbligazione giuridica perfezionata. Particolare attenzione deve essere posta alla copertura delle spese di investimento per lavori pubblici, alle prenotazioni di impegno – disciplinate dal comma 3 dell'art. 183 del TUEL – per procedure in via di espletamento, nonché alla corretta applicazione dello specifico punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria. Ciò per dimostrare l'effettivo e concreto avviamento del procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico, non risultando sufficiente, ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato, la sola spesa di progettazione.

Ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, iscritto in entrata e in uscita del bilancio 2015–2017, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:

l'esistenza dell'accertamento di entrata che rileva l'obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile; obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la "separazione" tra il momento dell'accertamento dell'entrata e quello dell'imputazione della spesa;

l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;

la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara;

la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile. Diversamente la reimputazione al solo esercizio 2015 dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente.

È di tutta evidenza l'importanza della corretta contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato ai fini del mantenimento degli equilibri generali di competenza del bilancio e della gestione. A questo riguardo il fondo stesso dovrà essere determinato tenendo conto delle fonti di finanziamento che lo determinano (entrate vincolate per legge, entrate da debito, entrate da trasferimenti, altre entrate previste dal principio contabile) per distinguere, ad esempio, quale sia la parte del fondo che deriva da "indebitamento". Ciò anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" che già a partire dall'esercizio 2016 porterà ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno; evenienza, questa, che rende vieppiù rilevante la corretta formazione del fondo pluriennale di spesa 2015, secondo quanto fin qui illustrato.

Nel contempo sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa in vista, anche, del bilancio autorizzatorio 2016-2018, che vedrà l'introduzione delle previsioni di cassa a livello del primo anno del bilancio triennale.

Risulta evidente come l'informatizzazione dei processi di formazione e gestione del fondo pluriennale assuma un'importanza strategica al riguardo; la mancanza di una effettiva e costante integrazione della gestione del fondo nel sistema complessivo di contabilità dell'ente non consente di garantire la regolarità contabile e amministrativa nella gestione del fondo pluriennale vincolato e la conseguente garanzia in termini di sana gestione e di equilibri di finanza pubblica, sia di competenza, sia di cassa.

Con riguardo al cosiddetto "disavanzo tecnico" si segnala l'esigenza di un'adeguata contabilizzazione che, nel rigoroso rispetto delle regole contabili, consenta di gestire correttamente la fase di recupero di tale disavanzo rispetto ad altre fattispecie di disavanzo che possono essere emerse dopo l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Tale corretta contabilizzazione deve scaturire dall'applicazione dei commi 13 - 16 dell'art. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo tecnico che si determina qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. Gli esercizi, per i quali si è determinata tale forma di disavanzo, possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. Ciò ne impone la corretta determinazione e l'adeguato ripiano per non incorrere in una rappresentazione non veritiera degli equilibri del bilancio e della gestione.

2) Il fondo crediti di dubbia esigibilità: la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e la governabilità dei conti.

Nella deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione ha espressamente affermato che al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell'ente, anche se di dubbia e difficile esazione in termini di cassa, e i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell'ente: crediti e debiti scaduti ed esigibili.

Il corretto riaccertamento, ai sensi della lettera *b)* dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è fondamentale per il controllo ed il mantenimento dell'equilibrio della "gestione dei residui" per gli effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa.

D'altra parte, l'analisi accurata e analitica del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 – a seguito del riaccertamento straordinario – è presupposto per un'adeguata valutazione degli equilibri presenti e futuri della gestione.

Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.

L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità – in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) – determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

Si rammenta quanto affermato in proposito dalla deliberazione n. 4/2015:

«La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008, in ordine alla "necessaria" "contestualità […] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime").

Ciò comporta il superamento della gestione di mera cassa delle entrate di bilancio, contraria ai principi di veridicità e attendibilità e avente impatti negativi e non perequati delle politiche di entrata dell'ente nei confronti dei cittadini contribuenti e utenti dei servizi pubblici.

Momento di particolare delicatezza e importanza è quello della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. L'operazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall'altro, deve essere finalizzata ad impedire atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorché di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità»:

Sul punto, occorre inoltre richiamare il principio contabile in base al quale, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

La dichiarazione di adeguatezza del fondo assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico - finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione.

L'emergere di un disavanzo di amministrazione, a seguito dell'accantonamento – al 1° gennaio 2015 – al fondo crediti di dubbia esigibilità è sintomo dell'impiego di risorse di cui l'ente non aveva disponibilità. Ne consegue la necessità di ripianare una situazione di disavanzo accertata oltre che, in prospettiva, di adottare appropriati interventi sul piano strutturale delle fonti di finanziamento. Ciò deve condurre ad una attenta valutazione degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa del bilancio 2015 e degli anni successivi, sia agli effetti del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato, sia agli effetti degli equilibri della gestione di competenza.

Anche in presenza di un avanzo di amministrazione libero e disponibile al 1° gennaio 2015 deve essere verificata con attenzione l'idoneità dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia esigibilità per garantire il corretto impiego dell'avanzo disponibile agli effetti della salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa.

Il principio contabile applicato consente un accantonamento al fondo, in sede di bilancio di previsione, con andamento graduale nel tempo, per il periodo 2015–2018, per realizzare l'integrale formazione del fon-

do nell'anno 2019. In corrispondenza, si introduce la gradualità dell'accantonamento nel risultato di amministrazione, modificando l'originaria previsione dell'integrale copertura in sede di rendiconto, a fronte della previsione "agevolata" in sede di bilancio di previsione.

Il principio afferma quindi che "l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

È proprio in tale ottica che occorre esaminare gli effetti sugli equilibri di bilancio di competenza e soprattutto di cassa dell'operazione di stanziamento nel bilancio di previsione 2015 del fondo crediti di dubbia esigibilità e della conseguente determinazione "idonea" a rendiconto.

Nell'ambito del controllo, occorre, tra l'altro, verificare:

l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

l'andamento dei residui attivi dell'ente – quali crediti da riscuotere – e della relativa capacità di riscossione nel tempo;

l'idoneità del fondo stanziato nel bilancio negli anni dal 2015 al 2018 in relazione all'andamento della riscossione.

Ciò rende tale istituto fondamentale per il mantenimento della sana gestione dell'ente e richiede, come già detto, la responsabilizzazione di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi.

La deliberazione n. 4/2015/INPR, più volte citata, richiama anche il rischio di una proliferazione dei disavanzi, e la diluizione nel tempo del ripiano dei medesimi: «L'impropria cancellazione – oltre che dei residui attivi non esigibili – di entrate di dubbia e difficile esazione, potrebbe condurre ad una proliferazione dei disavanzi, con un allargamento dell'area interessata dalle operazioni di ripiano pluriennale, che il legislatore prevede, con una gradualità di copertura, in un periodo massimo di dieci anni (esteso dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – fino a trenta anni). Ciò impone di contemperare il peso della manovra con l'eccessiva diluizione nel tempo della relativa copertura: nell'ambito di un così esteso arco temporale potrebbero aprirsi, infatti, spazi per l'effettuazione di ulteriori spese, mettendo a rischio in tal modo lo stesso recupero di governabilità dei conti, in termini sia di competenza, sia di cassa».

Il concetto di governabilità dei conti deve trovare la sua completa applicazione dall'esercizio 2015 utilizzando tutti gli strumenti che la riforma della contabilità degli enti territoriali ha introdotto.

L'applicazione rigorosa e coerente del principio generale e applicato della contabilità finanziaria cosiddetta "potenziata" consente di costruire equilibri finanziari di competenza e di cassa trasparenti e veritieri, a condizione che tutti gli istituti introdotti dal nuovo principio contabile trovino applicazione da parte di tutti i responsabili dell'ente.

Nelle precedenti deliberazioni, n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR, anche con riferimento all'art. 147, comma 2, lettera *c)* del TUEL, come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, si è già operato un approfondimento dell'argomento. In questo contesto appare, comunque, utile, richiamare la relativa prescrizione: «garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi».

La previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2015-2017 e le operazioni di gestione – relative all'esercizio finanziario 2015 – devono conformarsi, rigorosamente, sia al principio generale della contabilità finanziaria (n. 16), sia a quello applicato introdotto dal d.lgs. n. 118/2012 (allegato 4.2).

Le previsioni del bilancio devono essere state predisposte tenendo conto che «Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza» (principio generale della contabilità finanziaria).

In termini di salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL, adeguato al nuovo principio contabile, prevede la periodicità del controllo stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno. Dovranno essere state previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui; i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194; le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nell'ambito dei controlli periodici previsti dal regolamento di contabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, sono previste misure necessarie a:

ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il procedimento del controllo degli equilibri finanziari del bilancio deve essere, poi, inserito organicamente nel ciclo degli strumenti di programmazione dell'ente locale, in applicazione del principio contabile della programmazione (punto 4.2 del principio) ad iniziare dalla presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (DUP).

3) Criticità del quadro normativo agli effetti della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio.

L'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015, ha disposto che gli Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili ex art. 1, d.l. n. 35/2013, utilizzino «la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione».

Come fatto presente nella recente audizione della Corte dei conti, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (1) , da un lato la norma presuppone l'esistenza di un accantonamento per sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità; dall'altro, ammette che il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) possa essere alimentato con la stessa quota di avanzo vincolato riferita al debito residuo ex d.l. n. 35/2013.

Poiché la norma potrebbe ingenerare meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili o minori disavanzi, si manifesta l'esigenza di valutare la situazione complessiva dell'ente agli effetti del reale conseguimento degli equilibri di bilancio in vista dell'eventuale applicazione della norma.

Deve prevalere la conservazione degli equilibri conseguibili nell'esercizio di riferimento e di quelli tendenziali relativi ai futuri esercizi per stabilire la sostenibilità degli effetti che derivano dall'applicazione della norma.

La sfera applicativa delle anticipazioni di liquidità è stata ulteriormente ampliata dall'art. 8, comma 6, del d.l. n. 78/2015, che vi ha incluso i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2014, nonché i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento, alla predetta data, «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

(1) Audizione 22 ottobre 2015 - Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sul tema della "utilizzazione delle anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali.

Assume, quindi, particolare rilievo l'argomento della corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità agli effetti della determinazione degli equilibri finanziari e dei risultati di gestione e di amministrazione degli enti beneficiari.

La Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, ha ritenuto che le anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli art. 2 e 3, d.l. n. 35/2013 «hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento».

La finalità di tali anticipazioni è quella di fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi, anche di parte corrente, per cui risulta fondamentale l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa non si trasformi da fondo di liquidità – destinato a garantire una certa elasticità di cassa – in anomalo mezzo di copertura di nuove spese (Corte costituzionale sent. n. 181/2015).

Altro aspetto di rilievo per gli equilibri finanziari delle gestioni degli enti locali è quello delle procedure di risanamento attuative di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243–bis del TUEL.

Con la deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione delle autonomie ha evidenziato gli effetti dell'armonizzazione contabile, che risultano rilevanti per un eventuale aggiornamento del piano e che, nella sostanza, comportano l'adozione, da parte degli enti interessati, delle opportune decisioni programmatiche e gestionali per assicurare il risanamento della situazione economico-finanziaria. Tali effetti sono riconducibili all'eventuale ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nello stesso ambito bisogna anche tenere conto delle disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti (art. 1, commi 430 e 537 della legge di stabilità 2015); tale operazione, con riferimento agli enti che stanno attuando un piano di riequilibrio finanziario, non appare riconducibile all'ambito del blocco dell'indebitamento previsto dalla lettera *d)*, comma 9 dell'art. 243-*bis*.

In ogni caso la situazione complessiva delle criticità gestionali e degli strumenti introdotti dalla legge, in ordine alle situazioni di risanamento, evidenzia il problema dell'adeguamento dei piani di riequilibrio già approvati e in corso di gestione ai nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 ai fini di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.

Nell'ottica delle criticità, che possono incidere sugli equilibri presenti e futuri di finanza locale, occorre richiamare quanto già detto sul ripiano, fino a trent'anni, dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La valutazione riguarda, per ciascun ente, l'effetto che una diluizione, così ampia della copertura del disavanzo accertato, può determinare in termini di equilibri finanziari di competenza e soprattutto di cassa. La sostenibilità di tale rinvio di copertura deve essere valutata con attenzione, unitamente alle altre operazioni di rinvio consentite dalla normativa (fondo crediti di dubbia esigibilità, pagamento debiti, restituzione anticipazione di liquidità ricevuta, rinegoziazione del debito).

Appare necessario fare riferimento, altresì, alla già ricordata rinegoziazione di passività esistenti già rinegoziate (art. 1, comma 537, legge di stabilità 2015) che consente, sostanzialmente, di allungare oltre i trent'anni il debito contratto e di superare, quindi, il termine fissato (al massimo trent'anni) per la rinegoziazione dei mutui dall'art. 62, comma 2, del d.l. n. 112/2008. Tale allungamento mal si concilia con il principio enunciato dall'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede la massima durata dell'ammortamento del debito coincidente con la vita utile del bene oggetto della spesa di investimento.

Agli effetti dell'equilibrio finanziario l'economia di spesa risultante ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 78/2015, per il 2015, può essere utilizzata senza vincoli di destinazione, quindi anche per spesa corrente.

In ultimo, appare utile citare la criticità derivante dall'applicazione dell'art. 1-*ter* del d.l. n. 78/2015, recante la predisposizione del bilancio annuale 2015 delle Province e delle Città metropolitane. La possibilità, introdotta dalla norma, di predisporre il bilancio autorizzatorio, per la sola annualità 2015, con la contestuale facoltà di utilizzo dell'avanzo destinato, per garantire l'equilibrio della situazione corrente del bilancio 2015, evidenzia, da un lato, l'eccezionale situazione delle Province e delle Città metropolitane agli effetti della sostenibilità della manovra di finanza pubblica disposta dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 418) e, dall'altro, il rischio "reale" di non essere in grado di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, né gli equilibri futuri per gli anni 2016 e 2017.

4) Criticità nella programmazione e gestione di cassa.

Uno dei perni della programmazione e della gestione secondo i principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. è la movimentazione e la rilevazione dei risultati di cassa.

In più occasioni la Sezione ha censurato la scarsa attenzione riservata dagli enti territoriali alla componente della cassa nella gestione finanziaria complessiva.

Indicativi di tale fenomeno sono:

la non corretta programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, ai fini del mantenimento degli equilibri generali di cassa, dipendente anche da una mancanza di adeguatezza del fondo svalutazione crediti, ora fondo crediti di dubbia esigibilità;

l'insufficienza dei controlli a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti, si finalizza il controllo prevalentemente alla componente della competenza annuale, analizzando l'andamento degli accertamenti e degli impegni e si trascura il controllo dell'andamento dei residui attivi e passivi e della cassa;

la carenza della valutazione della compatibilità in termini di cassa al momento dell'assunzione degli impegni di spesa ed il conseguente ritardo dei pagamenti, che il legislatore assume come indicatore strategico nella valutazione dei comportamenti dell'ente (art. 56, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per le Regioni e art. 183, comma 8, TUEL per gli enti locali): fenomeno, questo, che si pone in contrasto con la direttiva n.2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

le difficoltà incontrate nella determinazione e gestione della componente vincolata e libera della cassa ai fini di una sana gestione e del mantenimento degli equilibri complessivi di cassa anche in riferimento all'applicazione degli articoli 195 e 222 del TUEL.

La deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/2015/INPR ha affrontato e sviluppato l'argomento evidenziando come l'introduzione del bilancio di cassa unitamente ad una corretta applicazione del principio di competenza "potenziata" debbano condurre ad una completa rivisitazione delle modalità di programmazione e gestione dei flussi di cassa negli enti territoriali.

È noto come una gestione di cassa non adeguata sia una delle cause principali dei disequilibri strutturali che conducono alla necessità di operazioni straordinarie di gestione come le procedure pluriennali di riequilibrio ex art. 243-*bis* del TUEL e, nei casi più gravi, alla dichiarazione di dissesto.

I nuovi principi contabili e l'introduzione del bilancio di cassa autorizzatorio per il primo anno del periodo triennale o quinquennale della previsione, rappresentano quindi gli strumenti fondamentali per riacquisire da parte dell'ente la governabilità dei flussi di cassa e la vigilanza attiva sulla salvaguardia dei relativi equilibri.

In questa ottica si confermano tutti gli orientamenti già espressi in sede di deliberazioni n. 23/2013/INPR, n. 18/2014/INPR e n. 4/2015/INPR alle quali si fa rinvio.

QUESTIONARIO PER I COMUNI

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. legge finanziaria per il 2006) dell'organo di revisione contabile del Comune di…………………………………………………….

Abitanti alla data del 31/12/2013: …………………

Bilancio di previsione 2015

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale):

Nome ___________________ Cognome ______________________________

Recapiti:

Indirizzo ____

Telefono _____________________Fax _________________________

Posta elettronica____

Estremi del parere fornito sul bilancio di previsione 2015 e sull'eventuale variazione:

verbale n. ______ del __________

verbale n. _____ del ____________

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2015 e dell'eventuale variazione:

delibera n. ______ del ___________

delibera n. ______ del ___________

Nel parere, fornito dall'Organo di revisione, sulla deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui:

verbale n. ______ del ___________, sono state effettuate segnalazioni all'ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa indicare sinteticamente il motivo di tali segnalazioni:

…….

Deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. 17/04/2015 n. 89), con la quale sono state definite le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (da inviare, completa dei prospetti allegati):

deliberazione n. ______ del ___________

Nel parere, fornito dall'Organo di revisione, sulla deliberazione consiliare ex art. 2 del d.m. 2 aprile 2015:

verbale n. ______ del ___________, sono state effettuate segnalazioni all'ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa indicare sinteticamente il motivo di tali segnalazioni:

…….

SEZIONE PRIMA: Domande preliminari

1. L'Ente ha aderito alla sperimentazione ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n.118/2011?

Sì □ dal……………………………. NO □

2. L'Ente è in dissesto?

Sì □ dal……………………………. NO □

3. L'Ente è stato sciolto ex art. 143 del d.lgs. 267/2000?

Sì □ dal……………………………. NO □

4. L'Ente è soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000?

Sì □ dal……………………………. NO □

5. L'organo di revisione ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2015 e suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio (si può utilizzare la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore)

6. Il bilancio di previsione 2015–2017 è stato adeguato alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì □ NO □

SEZIONE SECONDA

ATTENZIONE:
Nella compilazione della seguente sezione è necessario che tutti i dati siano esposti in centesimi di euro.

1. Verifica equilibri e vincoli di bilancio

1.1 Gli equilibri di bilancio annuale e del pluriennale 2015-2017 sono stati rispettati nella predisposizione del bilancio di previsione?

Sì □ NO □

1.2. Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2014 che prevedano il ripiano esteso a più esercizi?

Sì □ NO □

1.2.a In caso di risposta positiva, sono previsti stanziamenti da imputare ai bilanci 2015 e 2016?

Sì □ NO □

1.3. Esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento?

Sì □ NO □

1.3.a In caso di risposta positiva indicare l'importo dei debiti non riconosciuti:

€ ……………………..

1.3.b Sono previsti in bilancio stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio ed altre passività potenziali probabili?

Sì □ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

2. Risultato di amministrazione

Il riaccertamento straordinario dei residui, *ex* d.lgs. n. 118/2011 e smi, ha prodotto i riflessi sul bilancio 2015-2017 esposti nei seguenti prospetti.

2.1 Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, in base al conto consuntivo formalmente approvato, è così costituito:

	31 dicembre 2014
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
quota vincolata	
quota per il finanziamento degli investimenti	
quota per fondo svalutazione crediti	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolato (+/-)*	

*Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, co. 2, lett. A del TUEL).

2.2 Il risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è così costituito:

	1° gennaio 2015
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
quota vincolata	
quota destinata	
quota accantonata	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolata(+/-)*	

*Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dell'avanzo vincolato + avanzo destinato + avanzo accantonato + avanzo per anticipazione di liquidità. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi stessi.

3. Fondo Pluriennale Vincolato

3.1 Il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risulta così costituito:

importi in euro	2015	2016	2017 e successivi
F.P.V. di parte corrente			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio *a)*			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio *b)*			
F.P.V. di parte corrente *c = (a-b) se positiva*			
F.P.V. di parte capitale			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio *d)*			
residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del F.P.V. in quanto voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del f. p. v. in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi *e)*			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio *f)*			
F.P.V. di parte capitale *g = (d+e-f) se positiva*			

3.2 È stata verificata la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del fondo pluriennale vincolato?

Sì □ NO □

3.3 Il fondo pluriennale vincolato è stato costituito in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate ai sensi del relativo principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

Sì □ NO □

3.4 È stato correttamente applicato l'art. 183, comma 3, del TUEL (Principio della contabilità finanziaria – punto 5.4) in ordine al fondo pluriennale vincolato riferito a lavori pubblici?

Sì □ NO □

3.5 In ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati formulati adeguati "cronoprogrammi della spesa"?

Sì □ NO □

3.6 È stato verificato che l'imputazione prevalente di residui passivi coperti dal FPV agli esercizi 2015 e 2016 corrisponde ad effettive obbligazioni che si renderanno esigibili negli anni di riferimento?

Sì □ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

3.6.1 In caso di risposta negativa esporne le ragioni:

3.6.1.a vincoli informatici □

3.6.1.b mancanza di adeguati cronoprogrammi □

3.6.1.c altro (specificare……………………………………) □

3.7 *Ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, all'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, pari ad €..................................., rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 "derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione per effetto del

riaccertamento straordinario dei residui" e dopo avere dato copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità e agli eventuali ulteriori accantonamenti è stata data copertura:

a) per €........................ con i proventi che si prevede di realizzare dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;

b) per €........................ utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95;

c) per €........................ con lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente;

d) per €........................ con la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito;

e) per €........................ con quote costanti di €……………………. per n. …. annualità, di cui la prima con imputazione al bilancio 2015.

** Gli enti in sperimentazione non sono tenuti a fornire risposta al presente quesito.*

3.8 Indicare, nel caso in cui l'ente sia destinatario delle anticipazioni di liquidità, con quali modalità sono state contabilizzate le relative voci in entrata ed in uscita?

………

3.9 L'ente, ove destinatario delle anticipazioni di liquidità, ha utilizzato la posta di avanzo vincolato rappresentata dal debito residuo nei confronti della Cassa depositi e prestiti relativo all'anticipazione prevista dal d.l. n. 35/2013 per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 2, c. 6 del d.l. n. 78/2015?

Sì □ per €………………… NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 Il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 01.01.2015 è stato determinato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015?

Sì □ NO □

4.1.a Il F.C.D.E. ha assorbito anche il fondo svalutazione crediti, la cui consistenza al 31.12.2014 era di €: ……………………………

4.1.b Il F.C.D.E. è stato determinato applicando correttamente il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata?

Sì □ NO □

4.1.c Con quale modalità di calcolo è stato determinato il Fondo?
(indicare una delle tre modalità previste dall'esempio n. 5 del principio di competenza finanziaria potenziata)

- □ media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- □ rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) e la sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- □ media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

4.2 È stato verificato se l'ente abbia cancellato impropriamente residui attivi corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate anche se di dubbia e difficile esazione?

Sì □ NO □

4.3 Indicare l'ammontare complessivo dei residui attivi cancellati in via definitiva a seguito del riaccertamento straordinario:

€ ……………………….

4.3.1 È stata fornita adeguata motivazione per la cancellazione delle singole poste eliminate?

Sì □ NO □

4.4. Ai fini della dimostrazione della corretta determinazione delle somme da accantonare a titolo di F.C.D.E. a consuntivo 2014 nell'avanzo di amministrazione, indicare:

4.4.1 Ammontare dei residui attivi al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui:

Titolo I per €………………………….

Titolo III per €………………………….

Totale per €………………………….

4.4.2. Andamento della riscossione in c/residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

(riportare, per gli ultimi 5 esercizi, la consistenza dei residui al 1° gennaio le riscossioni in c/residui e la percentuale di riscossione, nonché il totale dei residui conservati all'1.01.2015 e la quota di F.C.D.E. costituita per ciascuna risorsa sotto elencata)

Residui attivi	**-**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**totale residui conservati all'1.01.2015**	**F.C.D.E. costituito all'1.01.2015**
Tarsu-Tia-Tari	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Recupero evasione (ICI/IMU-TARSU/TIA/TARES-COSAP/TOSAP-altri tributi)	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Oneri permesso di costruire	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Proventi acquedotto	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Canoni di depurazione	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Fitti attivi	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							
Sanzioni per violazione codice della strada	residui complessivi all'1.01							
	riscossioni in c/residui al 31.12							
	percentuale di riscossione							

4.5. Dimostrazione della corretta determinazione delle somme da accantonare a F.C.D.E. sulle entrate di competenza 2015:

4.5.1. Andamento della riscossione in c/competenza e in c/residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle seguenti entrate:
(riportare, per gli ultimi 5 esercizi, la media tra incassi in c/competenza esercizio n e in c/residui esercizio n-1 e accertamenti e l'importo del F.C.D.E. costituito per ciascuna risorsa sotto elencata)

incassi di competenza es. 2009 + incassi esercizio 2010 in c/residui 2009
Accertamenti esercizio 2009

E così via fino all'anno 2013 con incassi in c/comp. 2013 e incassi 2014 in c/residui 2013

Risorse		2009	2010	2011	2012	2013	media al 31.12.2013	Previsioni 2015	F.C.D.E. costituito nel 2015
Tarsu-Tia-Tari	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Recupero evasione (ICI/IMU-TARSU/TIA/TARES-COSAP/TOSAP-altri tributi)	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Oneri permesso di costruire	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Proventi acquedotto	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Canoni di depurazione	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Fitti attivi	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								
Sanzioni per violazione codice della strada	accertamenti*								
	riscossioni in c/competenza e in c/residui								
	percentuale di riscossione								

** Gli eventuali accertamenti eseguiti per cassa negli anni 2009-2013 andranno integrati degli importi rilevabili extra-contabilmente dai ruoli e dalle liste di carico riferite a ciascuno degli anni considerati.*

4.6 Rispetto alle previsioni di competenza di entrate il cui trend storico ha dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, per l'anno 2015 il F.C.D.E. è stato determinato applicando correttamente il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata?

Sì □ NO □

4.7 Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili?

Sì □ NO □

4.8 Da quali responsabili dei servizi è stata rilasciata la dichiarazione di idoneità del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai fini della possibilità di effettivo utilizzo dell'avanzo libero?

a. responsabile del servizio finanziario dell'ente □

b. responsabili dei singoli servizi dell'ente □

4.9 L'art 183, comma 8, del TUEL è stato applicato per le determinazioni di impegno di spesa adottate dal 1 gennaio 2015?

Sì □ NO □

5. Programmazione e gestione di cassa

5. È stata definita con determinazione del responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì □ NO □

5.1 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni della mancata determinazione: …….

5.2 Nel caso di risposta positiva, indicare l'importo della giacenza vincolata e della quota libera del fondo di cassa al 31 dicembre 2014.

Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2014	
di cui fondi liberi	
di cui fondi vincolati	

5.2.1 Precisare, altresì, se i fondi liberi di cassa sono risultati sufficienti a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al 31 dicembre 2014: ………………………………………………………………

5.3 Eventuale differenza da ricostituire al 31 dicembre 2014 (nel caso in cui il fondo di cassa al 31 dicembre non risulti sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati risultanti alla stessa data in base alla determinazione operata dall'ente): ……………………………….

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio dell'ente ...., approvato con la delibera indicata sopra, e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dal bilancio.

Data di compilazione:

________________________, li _____________________

L'Organo di revisione

____
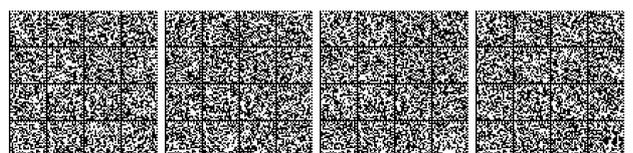
QUESTIONARIO PER LE PROVINCE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. legge finanziaria per il 2006) dell'organo di revisione contabile della Provincia di………………………………………………………

Abitanti alla data del 31/12/2013: …………………

Bilancio di previsione 2015

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale):

Nome ___________________ Cognome ______________________________

Recapiti:

Indirizzo ____

Telefono _____________________Fax _________________________

Posta elettronica____

Estremi del parere fornito sul bilancio di previsione 2015 e sull'eventuale variazione:

verbale n. ______ del ___________

verbale n. _____ del ____________

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2015 e dell'eventuale variazione:

delibera n. ______ del ___________

delibera n. ______ del ___________

Nel parere, fornito dall'Organo di revisione, sulla deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui:
verbale n. ______ del ___________, sono state effettuate segnalazioni all'ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa indicare sinteticamente il motivo di tali segnalazioni:
……….

Deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U. 17/04/2015 n. 89), con la quale sono state definite le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (da inviare, completa dei prospetti allegati):
deliberazione n. ______ del ___________

Nel parere, fornito dall'Organo di revisione, sulla deliberazione consiliare ex art. 2 del d.m. 2 aprile 2015:
verbale n. ______ del ___________, sono state effettuate segnalazioni all'ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa indicare sinteticamente il motivo di tali segnalazioni:
……….

SEZIONE PRIMA: Domande preliminari

1. L'Ente ha aderito alla sperimentazione ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n.118/2011?

Sì □ dal……………………………. NO □

2. L'Ente è in dissesto?

Sì □ dal……………………………. NO □

3. L'Ente è stato sciolto ex art. 143 del d.lgs. 267/2000?

Sì □ dal……………………………. NO □

4. L'Ente è soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000?

Sì □ dal……………………………. NO □

5. L'organo di revisione ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2015 e suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Sì □ NO □

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio (si può utilizzare la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore)

6. Il bilancio di previsione 2015 è stato adeguato alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì □ NO □

SEZIONE SECONDA

ATTENZIONE:
Nella compilazione della seguente sezione è necessario che tutti i dati siano esposti in centesimi di euro.

1. Verifica equilibri e vincoli di bilancio

1.1 Gli equilibri di bilancio sono stati rispettati nella predisposizione del bilancio di previsione 2015?

Sì □ NO □

1.2 L'ente ha utilizzato avanzo destinato per l'equilibrio corrente del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 1–*ter*, secondo comma, del d.l. n.78/2015 convertito dalla l. n.125/2015?

Sì □ NO □

1.3.a In caso di risposta positiva indicare l'importo: € …………………

1.3 A seguito dell'eventuale applicazione al bilancio 2015 dell'avanzo *destinato*, di quanto avanzo dispone l'ente al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui:

€ ………………………………..

1.4 A seguito dell'eventuale applicazione al Bilancio 2015, di quanto avanzo libero l'Ente dispone al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui?

€ ………………………………..

1.5 A seguito dell'eventuale applicazione al bilancio 2015, di quanto avanzo vincolato l'ente dispone al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui:

€ ………………………………..

1.5.1 di cui:

a. per trasferimenti dallo Stato: € ………………………………..

b. per trasferimenti dalla Regione: € ………………………………..

c. altro (specificare:……………………………………………..) € ………………………………..

1.6 Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2014 che prevedano il ripiano esteso a più esercizi?

Sì □ NO □

1.6.a In caso di risposta positiva, sono previsti stanziamenti da imputare ai bilanci 2015 e 2016?

Sì □ NO □

1.7 Esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento?

Sì □ NO □

1.7.a In caso di risposta positiva indicare l'importo dei debiti non riconosciuti:

€ ………………………………..

1.7. b) Sono previsti in bilancio stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio ed altre passività potenziali probabili?

Sì ◻ NO ◻ NON RICORRE LA FATTISPECIE ◻

2. Risultato di amministrazione

Il riaccertamento straordinario dei residui, *ex* d.lgs. n. 118/2011 e smi, ha prodotto i riflessi sul bilancio 2015-2017 esposti nei seguenti prospetti.

2.1 Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, in base al conto consuntivo formalmente approvato, è così costituito:

	31 dicembre 2014
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
quota vincolata	
quota per il finanziamento degli investimenti	
quota per fondo svalutazione crediti	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolato (+/-)*	

*Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, co. 2, lett. A del TUEL).

2.2 Il risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è così costituito:

	1° gennaio 2015
Risultato di amministrazione (+/-)	
di cui:	
quota vincolata	
quota destinata	
quota accantonata	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolata(+/-)*	

*Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dell'avanzo vincolato + avanzo destinato + avanzo accantonato + avanzo per anticipazione di liquidità. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi stessi.

3. Fondo Pluriennale Vincolato

3.1 Il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risulta così costituito:

importi in euro	2015	2016	2017 e successivi
F.P.V. di parte corrente			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio *a)*			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio *b)*			
F.P.V. di parte corrente *c = (a-b) se positiva*			
F.P.V. di parte capitale			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio *d)*			
residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del F.P.V. in quanto voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del f. p. v. in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi *e)*			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio *f)*			
F.P.V. di parte capitale *g = (d+e-f) se positiva*			

3.2 È stata verificata la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del fondo pluriennale vincolato?

Sì □ NO □

3.3 Il fondo pluriennale vincolato è stato costituito in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate ai sensi del relativo principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

Sì □ NO □

3.4 È stato correttamente applicato l'art. 183, comma 3, del TUEL (Principio della contabilità finanziaria – punto 5.4) in ordine al fondo pluriennale vincolato riferito a lavori pubblici?

Sì □ NO □

3.5 In ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati formulati adeguati "cronoprogrammi della spesa"?

Sì □ NO □

3.6 È stato verificato che l'imputazione prevalente di residui passivi coperti dal FPV agli esercizi 2015 e 2016 corrisponde ad effettive obbligazioni che si renderanno esigibili negli anni di riferimento?

Sì □ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

3.6.1 In caso di risposta negativa esporne le ragioni:

3.6.1.a vincoli informatici □

3.6.1.b mancanza di adeguati cronoprogrammi □

3.6.1.c altro (specificare……………………………………) □

3.7 *Ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, all'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, pari ad €...................................., rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 "derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione per effetto del riaccertamento straordinario dei residui" e dopo avere dato copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità e agli eventuali ulteriori accantonamenti è stata data copertura:

a) per €....................... con i proventi che si prevede di realizzare dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;

b) per €....................... utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95;

c) per €....................... con lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente;

d) per €....................... con la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito;

e) per €....................... con quote costanti di €……………………. per n. …. annualità, di cui la prima con imputazione al bilancio 2015.

** Gli enti in sperimentazione non sono tenuti a fornire risposta al presente quesito.*

3.8 Indicare, nel caso in cui l'ente sia destinatario delle anticipazioni di liquidità, con quali modalità sono state contabilizzate le relative voci in entrata ed in uscita?

………

3.9 L'ente, ove destinatario delle anticipazioni di liquidità, ha utilizzato la posta di avanzo vincolato rappresentata dal debito residuo nei confronti della Cassa depositi e prestiti relativo all'anticipazione prevista dal d.l. n. 35/2013 per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 2, c. 6 del d.l. n. 78/2015?

Sì □ per €………… NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 Il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 01.01.2015 è stato determinato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015?

Sì □ NO □

4.1.a Il F.C.D.E. ha assorbito anche il fondo svalutazione crediti, la cui consistenza al 31.12.2014 era di €: ………………………………

4.1.b Il F.C.D.E. è stato determinato applicando correttamente il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata?

Sì □ NO □

4.1.c Con quale modalità di calcolo è stato determinato il Fondo?
(indicare una delle tre modalità previste dall'esempio n. 5 del principio di competenza finanziaria potenziata)

□ media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

□ rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) e la sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);

- □ media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

4.2 È stato verificato se l'ente abbia cancellato impropriamente residui attivi corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate anche se di dubbia e difficile esazione?

Sì □ NO □

4.3 Indicare l'ammontare complessivo dei residui attivi cancellati in via definitiva a seguito del riaccertamento straordinario:

€ ……………………….

4.3.1 È stata fornita adeguata motivazione per la cancellazione delle singole poste eliminate?

Sì □ NO □

4.4. Ai fini della dimostrazione della corretta determinazione delle somme da accantonare a titolo di F.C.D.E. a consuntivo 2014 nell'avanzo di amministrazione, indicare:

4.4.1 Ammontare dei residui attivi al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui:

Titolo I per €………………………….

Titolo III per €………………………….

Totale per €………………………….

4.5 Rispetto alle previsioni di competenza di entrate il cui trend storico ha dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, per l'anno 2015 il F.C.D.E. è stato determinato applicando correttamente il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata?

Sì □ NO □

(allegare copia del prospetto dimostrativo della determinazione del F.C.D.E.)

4.6 Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili?

Sì □ NO □

4.7 Da quali responsabili dei servizi è stata rilasciata la dichiarazione di idoneità del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai fini della possibilità di effettivo utilizzo dell'avanzo libero?

a. responsabile del servizio finanziario dell'ente □

b. responsabili dei singoli servizi dell'ente □

4.8 L'art 183, comma 8, del TUEL è stato applicato per le determinazioni di impegno di spesa adottate dal 1 gennaio 2015?

Sì □ NO □

5. Programmazione e gestione di cassa

5. È stata definita con determinazione del responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì □ NO □

5.1 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni della mancata determinazione:

5.2 Nel caso di risposta positiva, indicare l'importo della giacenza vincolata e della quota libera del fondo di cassa al 31 dicembre 2014.

Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2014	
di cui fondi liberi	
di cui fondi vincolati	

5.2.1 Precisare, altresì, se i fondi liberi di cassa sono risultati sufficienti a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al 31 dicembre 2014: …………………………………………………………………….

5.3 Eventuale differenza di fondi vincolati da ricostituire al 31 dicembre 2014 (nel caso in cui il fondo di cassa al 31 dicembre non risulti sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati risultanti alla stessa data in base alla determinazione operata dall'ente): ………………………………………

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio dell'ente .... , approvato con la delibera indicata sopra, e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dal bilancio.

Data di compilazione:

______________________, li ___________________

L'Organo di revisione

____

15A09579

DECRETO 21 dicembre 2015.

Tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, recante «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), come modificato dall'art. 28, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prescrive agli enti locali di trasmettere telematicamente alla Sezione enti locali (ora Sezione delle autonomie) della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo;

Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», e in particolare la delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h)* che affida al Governo il compito di armonizzare i bilanci degli enti territoriali;

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», che ha per obiettivo, tra l'altro, l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche italiane;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2015, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi degli articoli 3, 4 e 11 del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 7, comma 7, che, tra l'altro, attribuisce alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che rafforza le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, è necessario che siano adottate soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati in più formati di cui almeno uno di tipo aperto, come definito dal comma 3 del medesimo articolo;

Considerato che, a seguito degli approfondimenti svolti in sede tecnica, il linguaggio prescelto per la rappresentazione delle predette informazioni contabili è l'eXtensible Business Reporting Language - XBRL, che ha le caratteristiche di «formato aperto» ai sensi della normativa sopra citata e che è stato individuato anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese» ai sensi dell'art. 37, comma 21-*bis*, del decreto-legge 4 luglio n. 223 del 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che dal 2004, ai sensi del richiamato art. 227 del TUEL, la Corte dei conti acquisisce i rendiconti annuali di comuni, province, comunità montane attraverso il SIRTEL, in base agli schemi contabili definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996, predisposti da ciascun ente locale, secondo un formato elettronico elaborabile (XML, eXtended Markup Language) e successivamente trasmessi telematicamente alla Corte dei conti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo n. 118/2011, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall'esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti
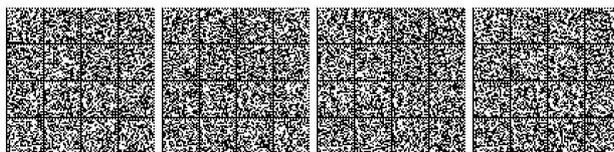
nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Considerato che è necessario adeguare il sistema SIRTEL alla nuova disciplina contabile armonizzata degli enti territoriali e che, a tale fine, sono stati avviati i necessari interventi di sviluppo che porteranno alla realizzazione del nuovo sistema informativo SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale) che utilizzerà XBRL come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili degli enti territoriali;

Considerato, inoltre, che i dati contabili delle regioni e delle province autonome sono attualmente acquisiti attraverso il sistema informativo della contabilità territoriale Con.Te. e che l'armonizzazione consente l'acquisizione delle informazioni contabili di tutti gli enti territoriali attraverso una rappresentazione unitaria;

Tenuto conto che la Corte di conti, per la rilevanza dell'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del complesso processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali, ha inteso promuoverne la condivisione con le Istituzioni preposte al monitoraggio della finanza territoriale e con le organizzazioni associative rappresentative di comuni, province, regioni e province autonome, nella prospettiva della razionalizzazione delle fonti informative e della semplificazione degli oneri informativi a carico degli enti predetti;

Dato atto che per i fini sopra detti il Presidente della Corte dei conti ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, e che tutti i predetti Ministeri ed organismi hanno aderito all'iniziativa con propri rappresentanti;

Dato atto che a seguito del confronto e degli approfondimenti svolti nell'attività del predetto tavolo tecnico i rappresentanti di tutte le componenti hanno condiviso i risultati così riepilogati:

a) la struttura delle informazioni contabili degli schemi di bilancio di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da *a)* a *k)*;

b) la struttura delle informazioni contabili secondo la transazione elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7, decreto legislativo n. 118/2011);

c) il linguaggio per la rappresentazione delle informazioni contabili, individuato nello standard XBRL;

d) il protocollo http (hyper text transfer protocol) per la trasmissione delle informazioni contabili;

e) l'utilizzo in prima applicazione del codice fiscale per l'identificazione dell'ente territoriale, pur rilevandosi l'esistenza, allo stato attuale, di possibili omocodie, non aventi impatto, peraltro, sul perimetro degli enti tenuti alla trasmissione delle informazioni contabili;

Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL occorre rendere tempestivamente disponibili agli enti interessati le tassonomie per la rappresentazione delle informazioni contabili necessarie alla prima fase di sviluppo del sistema SMART;

Vista la nota n. 4223 del 21 dicembre 2015 con la quale il magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In conformità all'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, il presente decreto stabilisce le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale).

2. Le tassonomie definite con il presente decreto si riferiscono agli schemi di rendiconto previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da *a)* a *k)* (Schemi di bilancio-SDB), nonché ai dati contabili analitici (DCA) basati sulla transazione elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7 decreto legislativo n. 118/2011).

3. Le tassonomie, di cui ai commi precedenti, sono pubblicate sul sito Internet della Corte dei conti all'indirizzo www.corteconti.it/servizi_/smart.

Art. 2.

Trasmissione dei dati di rendiconto

1. Le modalità operative per la trasmissione dei dati di rendiconto da parte degli enti territoriali e la data di apertura del sistema SMART saranno indicate sul sito Internet della Corte.

2. La trasmissione al sistema SMART dei dati di rendiconto effettuata utilizzando le tassonomie previste costituisce per l'ente territoriale adempimento all'obbligo normativo di cui all'art. 227, comma 6, TUEL, a meno che il sistema non restituisca errori che non ne consentano l'acquisizione.

Art. 3.

Decorrenza

1. Gli enti territoriali adottano le tassonomie definite dal presente decreto per la trasmissione dei dati di rendiconto riferiti all'esercizio contabile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2015

Il Presidente: SQUITIERI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015
Direzione generale programmazione e bilancio servizio controllo regolarità amministrativa e contabile, registro n. 1060

16A00014
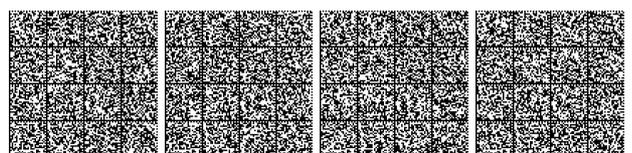
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alamut».

Estratto determina V&A n. 2444/2015 del 21 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ALAMUT», nelle forme e confezioni: «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al; «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al; «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al; «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al; «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Cipros S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Porta Rossa n. 12, 50123 Firenze - Codice fiscale n. 06142150488;

Confezione:

«2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044036010 (in base 10) 19ZVXB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Amlodipina besilato: Dr Reddy's Laboratories Limited stabilimento sito in Hyderabad, Andhra Pradesh - 500 034 India;

Ramipril: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. LTD. stabilimento sito in Linhai - 317 024, Zhejiang - Cina;

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. stabilimento sito in Szkolna Street n. 33 - 95-054 Ksawerów - Polonia (produzione confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Strada Paduni n. 240 - 03012 Anagni - Frosinone (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. stabilimento sito in Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5 - 95-200 Pabianice - Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: ramipril 2,5 mg; amlodipina besilato 6,934 mg (corrispondente ad amlodipina 5,0 *mg).*

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado 200); calcio idrogeno fosfato anidro; sodio amido glicolato (tipo *A)*; sodio stearilfumarato; amido pregelatinizzato; amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità; involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172); titanio diossido (E 171); gelatina;

Confezioni:

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044036022 (in base 10) 19ZVXQ (in base 32);

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044036034 (in base 10) 19ZVY2 (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044036046 (in base 10) 19ZVYG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Amlodipina besilato: Dr Reddy's Laboratories Limited stabilimento sito in Hyderabad, Andhra Pradesh -500 034 India;

Ramipril: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. LTD. stabilimento sito in Linhai - 317 024, Zhejiang - Cina;

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. stabilimento sito in Szkolna Street 33 - 95-054 Ksawerów - Polonia (produzione confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Strada Paduni n. 240 - 03012 Anagni - Frosinone (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. stabilimento sito in Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5 - 95-200 Pabianice - Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: ramipril 5,0 mg/10,0 mg; amlodipina besilato 6,934 mg/13,868 mg (corrispondente ad amlodipina 5,0 mg/10,0 mg)

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado 200); calcio idrogeno fosfato anidro; sodio amido glicolato (tipo *A)*; sodio stearilfumarato; amido pregelatinizzato; amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità; involucro della capsula: ossido di ferro rosso (E 172); titanio diossido (E 171); gelatina;

Confezione:

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044036059 (in base 10) 19ZVYV (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Amlodipina besilato: Dr Reddy's Laboratories Limited stabilimento sito in Hyderabad, Andhra Pradesh -500 034 India;

Ramipril: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. LTD. stabilimento sito in Linhai - 317 024, Zhejiang - Cina;

Produttore del prodotto finito:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. stabilimento sito in Szkolna Street 33 - 95-054 Ksawerów - Polonia (produzione confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Strada Paduni n. 240 - 03012 Anagni - Frosinone (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. stabilimento sito in Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 5 - 95-200 Pabianice - Polonia (controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: ramipril 10,0 mg; amlodipina besilato 13,868 mg (corrispondente ad amlodipina 10,0 *mg).*

Eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (grado 200); calcio idrogeno fosfato anidro; sodio amido glicolato (tipo *A)*; sodio stearilfumarato; amido pregelatinizzato; amido pregelatinizzato a basso contenuto di umidità; involucro della capsula: ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); ossido di ferro rosso (E 172); titanio diossido (E 171); gelatina;

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. ALAMUT è indicato come terapia sostitutiva nei pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con amlodipina e ramipril somministrati contemporaneamente alla stessa dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 044036010 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 044036022 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 044036034 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 044036046 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 044036059 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 044036010 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 044036022 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 044036034 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 044036046 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 044036059 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09766

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locetar».

Estratto determina V&A n. 2460/2015 del 21 dicembre 2015

È autorizzata la modifica del Regime di Fornitura, relativamente al medicinale: «LOCETAR».

Da: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

A: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

nella forma e confezione:

A.I.C. n. 028122012 - «0,25% crema» 1 tubo 20 g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21, 20121 Milano, Italia - Codice fiscale n. 01539990349

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09767

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Gola Dolore».

Estratto determina V&A n. 2459/2015 del 21 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE» anche nelle forme e confezioni: «0,25 % spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone da 15 ml; «0,25 % spray per mucosa orale gusto arancia e miele» 1 flacone da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1, 65020 Alanno - Pescara, Italia - Codice fiscale n. 00556960375.

Confezione:

«0,25 % spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 035760089 (in base 10) 1239YT (in base 32).

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale.

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: Flurbiprofene 0,25 g.

Eccipienti: Glicerolo; Alcool etilico (etanolo 96%); Sorbitolo liquido (non cristallizzabile); Olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato; Sodio idrossido; Saccarina sodica; Metile -p-idrossibenzoato; Propile-p-idrossibenzoato; Aroma miele; Aroma limone; Aroma menta; Giallo tramonto (E110); Acido citrico; Acqua depurata.

Confezione:

«0,25 % spray per mucosa orale gusto arancia e miele» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 035760091 (in base 10) 1239YV (in base 32).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: Flurbiprofene 0,25 g.

Eccipienti: Glicerolo; Alcool etilico (etanolo 96%); Sorbitolo liquido (non cristallizzabile); Olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato; Sodio idrossido; Saccarina sodica; Metile -p-idrossibenzoato; Propile-p-idrossibenzoato; Aroma miele; Aroma arancia; Aroma menta; Giallo tramonto (E110); Acido citrico; Acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 035760089 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

A.I.C. n. 035760091 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto arancia e miele» 1 flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 035760089 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 035760091 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto arancia e miele» 1 flacone da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09768

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Mylan».

Estratto determina V&A n. 2458/2015 del 21 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOLIFENACINA MYLAN, nelle forme e confezioni: «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL; «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE; «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL; «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE; «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE e «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, 20 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858012 (in base 10) 19UG2W (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858024 (in base 10) 19UG38 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858036 (in base 10) 19UG3N (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858048 (in base 10) 19UG40 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858051 (in base 10) 19UG43 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858063 (in base 10) 19UG4H (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858075 (in base 10) 19UG4V (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858087 (in base 10) 19UG57 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858099 (in base 10) 19UG5M (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858101 (in base 10) 19UG5P (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858113 (in base 10) 19UG61 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858125 (in base 10) 19UG6F (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858137 (in base 10) 19UG6T (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858149 (in base 10) 19UG75 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858152 (in base 10) 19UG78 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858164 (in base 10) 19UG7N (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858176 (in base 10) 19UG80 (in base 32).

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858188 (in base 10) 19UG8D (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858190 (in base 10) 19UG8G (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858202 (in base 10) 19UG8U (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858214 (in base 10) 19UG96 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858226 (in base 10) 19UG9L (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858238 (in base 10) 19UG9Y (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858240 (in base 10) 19UGB0 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858253 (in base 10) 19UGBF (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858265 (in base 10) 19UGBT (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858277 (in base 10) 19UGC5 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858289 (in base 10) 19UGCK (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858291 (in base 10) 19UGCM (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858303 (in base 10) 19UGCZ (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858315 (in base 10) 19UGDC (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858327 (in base 10) 19UGDR (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858339 (in base 10) 19UGF3 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858341 (in base 10) 19UGF5 (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043858354 (in base 10) 19UGFL (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043858366 (in base 10) 19UGFY (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Megafine Pharma (P) Limited Plot No. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik - 422 202, Maharashtra, India.

Produttori del prodotto finito:

Produzione: Mylan Laboratories Limited H-12 & H-13 MIDC Waluj, Aurangabad-431 136 Maharastra, India.

Confezionamento secondario:

Central Pharma (Contract Packaging) Limited Caxton road Bedford Bedforshire MK41 0XZ, Regno Unito;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A Viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI), Italia;

Logosys PKL Service GmbH & Co KG Haasstr. 8 - 64293 Darmstadt, Germania;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12 8448 CN Heerenveen, Olanda;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13 - 8465 RX Oudehaske, Olanda;

Orifice Medical AB Aktergatan 2, 4 and 5 -SE-271 55 Ystad, Svezia;

PharmLog Pharma Logistik GmbH Siemensstr. 1 - 59199 Bönen, Germania;

Picking Farma, S.A. C/ Ripollés 7-9, Polígono Industrial Can Bernades Subira Santa Perpetua de Mogoda 08130 Barcelona, Spagna.

Confezionamento primario e secondario:

Mylan Laboratories Limited H-12 & H-13 MIDC Waluj, Aurangabad-431 136 Maharastra, India;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft Mylan utca 1. Komárom, 2900, Ungheria;

Medis International a.s. výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 Bolatice, 747 23 Rep. Ceca.

Controllo dei lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft Mylan utca 1. Komárom, 2900, Ungheria;

Medis International a.s. výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 Bolatice, 747 23 Rep. Ceca.

Rilascio dei lotti:

Mylan B.V. Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Paesi Bassi;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft Mylan utca 1. Komárom, 2900, Ungheria.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film da 5 mg contiene:

Principio Attivo: Solifenacina succinato 5 mg, equivalenti a 3,8 mg di solifenacina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato; Amido di mais; Ipromellosa; Talco; Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: Ipromellosa; Titanio diossido (E171); Propilene glicole; Ossido di ferro giallo (E172).

Composizione: Ogni compressa rivestita con film da 10 mg contiene:

Principio Attivo: Solifenacina succinato 10 mg, equivalenti a 7,5 mg di solifenacina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato; Amido di mais; Ipromellosa; Talco; Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: Ipromellosa; Titanio diossido (E171); Propilene glicole; Ossido di ferro giallo (E172); Ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043858012 - «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858024 - «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858036 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858048 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858051 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858063 - «5 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858075 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858087 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858099 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858101 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858113 - «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858125 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858137 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858149 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858152 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858164 - «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858176 - «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858188 - «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858190 - «10 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858202 - «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858214 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858226 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858238 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858240 - «10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858253 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858265 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858277 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858289 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858291 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858303 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858315 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858327 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858339 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858341 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858354 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 043858366 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043858012 - «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858024 - «5 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858036 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858048 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858051 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858063 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858075 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858087 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858099 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858101 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858113 - «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858125 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858137 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858149 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858152 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858164 - «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858176 - «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 043858188 - «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 043858190 - «10 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858202 - «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858214 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858226 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858238 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858240 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858253 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858265 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858277 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858289 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858291 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858303 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858315 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858327 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858339 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 043858341 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 043858354 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 043858366 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09769

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Actavis».

Estratto determina V&A n. 2309/2015 del 4 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 2999).

Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO ACTAVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 042047011 - «0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 2,5ml in LDPE;

A.I.C. n. 042047023 - «0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi da 2,5ml in LDPE;

A.I.C. n. 042047035 - «0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi da 2,5ml IN LDPE,

è ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Codice fiscale: 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09796

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Actavis».

Estratto determina V&A n. 2314/2015 del 4 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Italy S.P.A. (Codice fiscale 06058020964).

Medicinale: OXALIPLATINO ACTAVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 038248011 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 038248023 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg,

è ora trasferita alla società:

Nuovo Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Codice fiscale: 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09797

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pirfalin».

Estratto determina V&A n. 2241/2015 del 30 novembre 2015

E' autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici, B.II.b.2.c.2 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito -Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti -Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.e.1.b.2 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, in sostituzione alla confezione già autorizzata AIC 027924012, B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale "PIRFALIN" ed è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PIRFALIN", nelle forme e confezioni: "0,005% COLLIRIO, Polvere e solvente per soluzione" 1 flacone solvente da 7 ml

+ contagocce contenitore con polvere liofilizzata, in sostituzione alla confezione già autorizzata AIC 027924012, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

modifica del confezionamento primario da "1 flaconcino + flacone solvente da 7 ml" a "1 flacone solvente da 7 ml + contagocce contenitore con polvere liofilizzata". Inoltre si autorizza la sostituzione del sito produttore di prodotto finito (per produzione, controllo e rilascio dei lotti e confezionamento primario e secondario) da Alfa Wassserman, Alanno (PE) e Farmigea SpA Pisa a "Tubilux Pharma SpA Via Costarica 20-22 00040 Pomezia (Roma)". Infine si autorizza la modifica del processo di produzione per il prodotto finito per eliminazione dell'overage del benzalconio cloruro nel prodotto finito.

Titolare AIC: FARMIGEA S.P.A. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI) Italia

Confezione: "0,005% collirio, polvere e solvente per soluzione" 1 flacone solvente da 7 ml + contagocce contenitore con polvere liofilizzata

AIC n. 027924024 (in base 10) 0UN5KS (in base 32)

Forma Farmaceutica: Collirio, polvere e solvente per soluzione

Composizione: un contagocce contenitore contiene:

Principio attivo: Pirenossina sodica mg 0,376

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 027924024 -"0,005% collirio, polvere e solvente per soluzione" 1 flacone solvente da 7 ml + contagocce contenitore con polvere liofilizzata

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 027924024 -"0,005% collirio, polvere e solvente per soluzione" 1 flacone solvente da 7 ml + contagocce contenitore con polvere liofilizzata RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice AIC n. 027924012, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09798

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gixal».

Con la determinazione n. aRM - 280/2015-2228 dell'11/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale della BIORES ITALIA S.r.l.:

Medicinale: GIXAL

Confezione: 037909013

Descrizione: "15 mg compresse" 30 compresse

15A09799

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isopuramin Novum».

Con la determinazione n. aRM - 276/2015 - 6515 del 02/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della BAXTER S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ISOPURAMIN NOVUM

Confezione: 029363076

Descrizione: " 8,5 % Soluzione per infusione " 20 flaconi 500 ml

Medicinale: ISOPURAMIN NOVUM

Confezione: 029363088

Descrizione: " 5 % Soluzione per infusione " 20 flaconi 500 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09800

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sigmacillina».

Estratto determina V&A n. 2337 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale SIGMACILLINA

È autorizzato l'Introduzione di un Risk Management Plan su richiesta AIFA (Ufficio di Farmacovigilanza, 27/06/2014), relativamente al medicinale SIGMACILLINA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033120015 - "600.000 UI/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml

AIC n. 033120027 - "1.200.000 UI/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml

AIC n. 033120039 - "600.000 UI polvere per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "50 flaconcini

AIC n. 033120041 - "600.000 UI polvere per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "100 flaconcini

AIC n. 033120054 - "1.200.000 UI polvere per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "50 flaconcini

AIC n. 033120066 - "1.200.000 UI polvere per sospensione iniettabile per uso intramuscolare "100 flaconcini

AIC n. 033120092 - "1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 1 siringa preriempita da 2,5 ml

AIC n. 033120104 - "1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 2 siringhe preriempite da 2,5 ml

AIC n. 033120116 - "1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare " 6 siringhe preriempite da 2,5 ml

Titolare AIC:

BIOPHARMA S.R.L. (codice fiscale 03744951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo Mercuri, 8, 00193 - Roma (RM) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09801

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben».

Estratto determina V&A n. 2334 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FROBEN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale FROBEN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 024284034 - "100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

AIC n. 024284073 - "5 mg/ml sciroppo" 1 flacone da 160 ml

AIC n. 024284147 - "100 mg granulato effervescente" 30 bustine

AIC n. 024284150 - "100 mg granulato effervescente" 10 bustine

AIC n. 024284162 - "100 mg compresse rivestite" 10 compresse rivestite

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

BGP PRODUCTS S.R.L. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09802

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Sandoz».

Estratto determina V&A n. 2335 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE SANDOZ

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE SANDOZ, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035758010 - "2 mg/ml soluzione iniettabile " 6 fiale da 2 ml

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09803

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside EG».

Estratto determina V&A n. 2336 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE EG

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE EG, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035328018 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare " 6 fiale 2 ml

Titolare AIC:

EG S.P.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia,6, 20136 - Milano (MI) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09804

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Muscoril» e «Tiocolchicoside Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2338 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente ai medicinali MUSCORIL e TIOCOLCHICOSIDE ZENTIVA

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.2, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale MUSCORIL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 015896018 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml

AIC n. 015896107 - "4 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL

AIC n. 015896119 - "8 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/AL

AIC n. 015896121 - "8 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister PA-AL-PVC/AL

e al medicinale TIOCOLCHICOSIDE ZENTIVA (AIC n. 033009) per tutte le confezioni autorizzate;
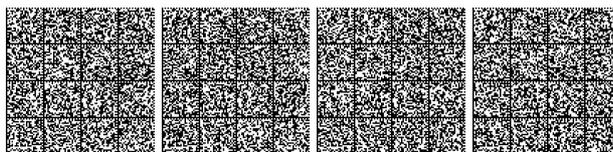
Titolari AIC:

SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia, e ZENTIVA ITALIA SRL (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09805

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sciomir».

Estratto determina V&A n. 2339 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale SCIOMIR

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale SCIOMIR, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 034898027 - "2 mg/ml soluzione iniettabile" 6 fiale da 2 ml

Titolare AIC:

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. (codice fiscale 00071020085) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77, 18038 - Villa Sayonara - Sanremo - Imperia (IM) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09806

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pigreco».

Con la determinazione n. aRM - 274/2015 - 348 del 02/12/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Takeda Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIGRECO;

confezione: 035266016;

descrizione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09824

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosenzpen».

Estratto determina n. 1603/2015 del 15 dicembre 2015

Medicinale: BOSENZPEN.

Titolare A.I.C.: Sigillata Ltd. Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Rd, - Londra, NW10 7JH Regno Unito.

Confezione:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043666015 (in base 10) 19NLLZ (in base 32).

Confezione: «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043666027 (in base 10) 19NLMC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 62,5 mg, 125 mg di bosentan (come monoidrato);

eccipienti:

Nucleo della compressa:

Amido di mais;

Amido pregelatinizzato;

Sodio amido-glicolato;

Povidone;

Dibeenato di glicerina;

Magnesio stearato.

Film di rivestimento:

Alcool polivinilico (E1203);

Titanio diossido (E171);

Macrogol (E1521);

Talco (E553b);

Ossido di ferro giallo (E172);

Ossido di ferro rosso (E172).

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Megafine Pharma (P) Limited, 'Sethna', 4th Floor, 55 Maharshi Karve Road, Marine Lines, Mumbai, 400 002, India.

Sito produttivo: Megafine Pharma (P) Limited.

Plot n. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik, Maharashtra, 422 202, India.

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario:

Balkanpharma - Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta;

Actavis ehf., Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður, Iceland.

Produzione:

Watson Pharma Private Limited, Plot. n. A3 to A6, Phase 1-A, Verna Industrial Estate, Verna, Goa – 403 722, India.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) per migliorare la capacità di fare esercizio fisico nonché i sintomi in pazienti in classe funzionale OMS III. È stata dimostrata efficacia per:

ipertensione arteriosa polmonare primaria (idiopatica ed ereditabile);

ipertensione arteriosa polmonare secondaria a sclerodermia senza pneumopatia interstiziale significativa;

ipertensione arteriosa polmonare associata a shunt sistemico-polmonari congeniti e Sindrome di Eisenmenger.

Sono stati dimostrati miglioramenti anche in pazienti con PAH in classe funzionale OMS II Bosentan è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BOSENZPEN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioside».

Estratto determina V&A n. 2332 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TIOSIDE.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale TIOSIDE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033982012 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 033982024 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a. (codice fiscale n. 00964710388) con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa n. 681, 00100 - Roma (RM) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Doc Generici».

Estratto determina V&A n. 2340 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE DOC GENERICI.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE DOC GENERICI, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034895019 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 - Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teraside».

Estratto determina V&A n. 2341 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TERASIDE.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale TERASIDE, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035966011 - «2 mg/ ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma Limited con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6-Irlanda (Irlanda).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto determina V&A n. 2352 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale RETROVIR.

Numeri di procedura:

N. UK/H/0022/001,002,008,010,011/II/123;

N. UK/H/0022/001,002,008,010,011/II/121;

N. UK/H/0022/001,002,008,010,011/IB/120.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale RETROVIR, nelle forme e confezioni:

026697058 - «100 mg/10ml soluzione orale/ sciroppo», flacone 200 ml con siringa dosatore da 10 ml;

026697072 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione», 5 flaconcini da 20 ml;

026697096 - 28 compresse 300 mg;

026697108 - 60 cpr 300 mg;

026697122 - 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE;

026697134 - «100mg/10ml soluzione orale» flacone da 200 ml con siringa dosatrice da 1 ml per neonati;

026697146 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

026697159 - «250 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL.

Sono inoltre autorizzate le rettifiche degli Standard Terms delle descrizioni delle confezioni da:

026697058 - «100 mg/10ml soluzione orale/ sciroppo», flacone 200 ml con siringa dosatore da 10 ml;

026697096 - 28 compresse 300 mg;

026697108 - 60 cpr 300 mg;

026697122 - 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE;

a:

026697058 - «100 mg/10ml soluzione orale/ sciroppo», flacone 200 ml con siringa dosatrice da 10 ml;

026697096 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/alluminio;

026697108 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/alluminio;

026697122 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: VIIV HEALTHCARE UK LTD, con sede legale e domicilio fiscale in MIDDLESEX UK-GRAN BRETAGNA, 980, GREAT WEST ROAD , BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS UK, GRAN BRETAGNA (GB)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Sandoz».

Estratto determina n. 1602/2015 del 15 dicembre 2015

Medicinale: MONTELUKAST SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz s.p.a. Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia.

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041134178 (in base 10) 177B32 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 10 mg di montelukast.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONTELUKAST SANDOZ è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aceplus».

Estratto determina V&A n. 2354 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB: C.I.1a) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione - Il medicinale rientra nel campo d'applicazione definito per il procedimento, relativamente al medicinale ACEPLUS;

Numero di procedura: n. DE/H/0769/002/II/029/G.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale ACEPLUS, nella forma e confezione:

026067013 - «50 mg + 25 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Via Virgilio Maroso, 50, cap 00142, Italia, Codice fiscale 00082130592

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09831

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Regulatech».

Estratto determina V&A/2400 del 21 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Regulatech S.a.s. di Andrea Moroni & C. (codice fiscale 04988390961) con sede legale e domicilio fiscale in Via Passo di Fargorida, 4, 20148 - Milano (MI).

Medicinale: ATORVASTATINA REGULATECH.

Confezione AIC n.:

040909018 - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse;

040909020 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

040909032 - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse;

040909044 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

040909057 - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse;

040909069 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

040909071 - "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

alla società: Germed Pharma S.r.l. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in Via Venezia, 2, 20834 - *Nova* Milanese (MB).

Con variazione della denominazione del medicinale in ATORVASTATINA GERMED.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00042

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A n. 2175 del 23 novembre 2015 recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Bisoprololo Doc"».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A n. 2175 del 23 novembre 2015, concernente l'autorizzazione del Trasferimento di Titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale BISOPROLOLO DOC a favore della società Teva Italia S.r.l. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2015,

laddove è riportato:

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società TEVA ITALIA S.R.L. (Codice Fiscale 11654150157)

leggasi:

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC GENERICI SRL (Codice Fiscale 11845960159).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

16A00043

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A n. 1991 del 14 ottobre 2015 recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Exemestane Pfizer"».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A n. 1991 del 14/ ottobre 2015, concernente l'autorizzazione della variazione di Tipo II per modifica degli stampati del medicinale EXEMESTANE PFIZER, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 253 del 30 ottobre 2015;

Laddove è riportato:

034678019 - "25 mg compresse rivestite" 15 compresse in blister;

034678021 - "25 mg compresse rivestite" 20 compresse in blister;

034678033 - "25 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister;

034678045 - "25 mg compresse rivestite" 90 compresse in blister;

034678058 - "25 mg compresse rivestite" 100 compresse in blister;

034678060 - "25 mg compresse rivestite" 120 compresse in blister;

leggasi:

040848018 - "25 mg compresse rivestite " 15 compresse in blister;

040848020 - "25 mg compresse rivestite " 20 compresse in blister;

040848032 - "25 mg compresse rivestite " 30 compresse in blister;

040848044 - "25 mg compresse rivestite " 90 compresse in blister;

040848057 - "25 mg compresse rivestite " 100 compresse in blister;

040848069 - "25 mg compresse rivestite " 120 compresse in blister.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, CAP 04100, Italia.

Disposizioni finali.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00044

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmolac San Pellegrino».

Estratto determina V&A/2405 del 21 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI):

Medicinale OSMOLAC SAN PELLEGRINO

Confezione AIC n. 029160025 - "66,7g/100ml sciroppo" flacone 200 ml

alla società:

ZENTIVA ITALIA S.R.L. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in LATTULOSIO ZENTIVA

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00045

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nomafen».

Estratto determina V&A/2403 del 21 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (PD).

Medicinale NOMAFEN

Confezione AIC n.

033869013 - "10 mg compresse rivestite" 30 compresse

033869025 - "20 mg compresse rivestite" 20 compresse

alla società:

ITALIAN DEVICES SRL (codice fiscale 11596961000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina 1143, 00156 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trimmer».

Estratto determina V&A/2402 del 21 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Chimico Internazionale DR. Giuseppe Rende S.r.l. (codice fiscale n. 00399680586) con sede legale e domicilio fiscale in via Salaria, 1240 - 00138 Roma (RM).

Medicinale: TRIMMER.

Confezione e numero A.I.C.: 039556016 - "35 mg compresse rivestite con film" 4 compresse.

Alla società:

Lanova Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro, 212 - 00141 ROMA (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00047

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zapyn».

Estratto determina V&A/2401 del 21 dicembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Regulatech S.A.S di Andrea Moroni & C. (codice fiscale n. 04988390961) con sede legale e domicilio fiscale in via Passo di Fargorida, 4 - 20148 Milano (MI).

Medicinale: ZAPYN.

Confezioni e numeri A.I.C.:

040349019 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

040349021 - "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

040349033 - "7,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

040349045 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse;

040349058 - "5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse;

040349060 - "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse.

Alla società:

Pharmacare S.r.l. (codice fiscale n. 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00048

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Augusta rilasciata alla società Esso S.r.l., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 301 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 519 del 16 settembre 2011 rilasciata alla società «Esso S.r.l.» identificata dal codice fiscale n. 00473410587, con sede legale in viale Castello della Magliana n. 25 - 00100 Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nel comune di Augusta (Siracusa), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00017

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Rossano rilasciata alla società Enel Produzione S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 299 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 435 del 1° agosto 2011, rilasciata alla società «ENEL Produzione S.p.a.» identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Rossano, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00018

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel comune di Istrana rilasciata alla società Snam Rete Gas S.p.a., in San Donato Milanese.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 302 del 23 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 157 del 30 ottobre 2007 rilasciata con decreto regionale alla società «Snam Rete Gas S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 10238231008, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20121 San Donato Milanese (Milano), per l'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel comune di Istrana (Treviso), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00019

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Piattaforma off shore Barbara T situata nel Mare Adriatico a circa 60 km dalla costa di Falconara Marittima rilasciata alla società Eni S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000273, del 16 dicembre 2015, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società «ENI S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in piazza Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della Piattaforma Off shore Barbara T situata nel Mare Adriatico a circa 60 km dalla costa di Falconara Marittima (Ancona), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00020

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Piattaforma off shore Cervia K ubicata nel Mare Adriatico a 21 km della costa di Ravenna, rilasciata alla società Eni S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000277 del 17 dicembre 2015, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società «ENI S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in piazza Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della Piattaforma off shore Cervia K situata nel Mare Adriatico a 21 km dalla costa di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00021

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Montalto di Castro rilasciata alla società Enel Produzione S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 280 del 18 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 516 del 16 settembre 2011 rilasciata alla società «ENEL Produzione S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Montalto di Castro (Viterbo), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00022

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Piattaforma off shore Garibaldi K situata nel Mare Adriatico al largo della costa della Provincia di Ravenna rilasciata alla società Eni S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000276, del 17 dicembre 2015, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società «ENI S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in piazza Enrico Mattei n. 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della Piattaforma off shore Garibaldi K situata nel Mare Adriatico al largo della costa della provincia di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A00023

MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Decreto recante le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016-2017.

Con decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico recante le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria con scadenza alle ore 12,00 del 14 gennaio 2016, attraverso procedura informatica di trasmissione delle domande.

Considerato che sono pervenute numerose richieste da parte di enti territoriali finalizzate ad ottenere la proroga del suindicato termine, atteso che permane la necessità di ampliare, quanto più possibile, la rete degli enti locali che erogano servizi di accoglienza nell'ambito dello SPRAR e valutato, altresì, che il termine di presentazione delle domande scade a ridosso delle festività natalizie, con notevoli difficoltà per gli enti locali interessati a predisporre gli atti necessari, si è ritenuto di dover accogliere la richiesta di proroga del termine di presentazione delle domande.

Il nuovo termine è fissato alle ore 12,00 del 14 febbraio 2016.

16A00013

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di San Marcellino.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 2014, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di San Marcellino (CE), nelle persone del dott. Raffaele Barbato, della dott.ssa Rossana Nuzzo e della dott.ssa Carmela Zanni.

Il 26 ottobre 2015, la suddetta dott.ssa Carmela Zanni è deceduta.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2015, la dott.ssa Anna di Ronza è stata nominata, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della dott.ssa Carmela Zanni.

16A00030

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Augusta.

Il Comune di AUGUSTA (SR) con deliberazione n. 27 del 30 luglio 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, é stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 2015 la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del Gaetano D'Erba, del dott. Ignazio Baglieri e del dott. Francesco Schillirò, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A00031

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Zapponeta.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2013, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del comune di ZAPPONETA (FG), nella persona del dott. Pasquale Rinaldi.

Il 17 settembre 2015, il suddetto dott. Pasquale Rinaldi ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2015, il dott. Fernando Antonio Rosati è stato nominato, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Pasquale Rinaldi.

16A00032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna»» Albana.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana, da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Romagna" Albana, con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia–Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROMAGNA" ALBANA.

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Romagna" Albana sono sostituiti così come segue:

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Bologna.
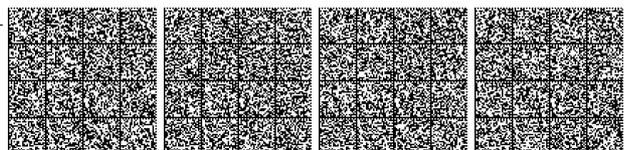
2.1 La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/ vino (%)	Produzione massima (l/ha)
"Romagna" Albana secco	70	7000
"Romagna" Albana amabile	70	7000
"Romagna" Albana dolce	70	7000
"Romagna" Albana passito	50	5000
"Romagna" Albana passito riserva	50	5000

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75% ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. É ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1,5 gradi.

4.1. Le tipologie "Romagna" Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

4.2. É ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

4.3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre e commercializzare DOCG "Romagna" Albana passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

4.4. Nella vinificazione dei vini DOCG "Romagna" Albana nelle varie tipologie sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo.

4.5. Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.

5.1. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Romagna" Albana secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Romagna" Albana amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana ;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Romagna" Albana dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Romagna" Albana passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, caratteristico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;

zuccheri riduttori: minimo 70 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

anidride solforosa: massimo 400 mg/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

"Romagna" Albana passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;

odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: armonico, dolce ed intenso;

titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

16A00028

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia–Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI DI FAENZA".

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli di Faenza", è modificato come segue:

a) nell'ambito di tutto l'articolato, il nome della varietà di vite "Pignoletto" è sostituito con il sinonimo "Grechetto gentile";

b) l'articolo 6 del disciplinare di produzione è sostituito così come segue:

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Faenza" bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

"Colli di Faenza" rosso

colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

"Colli di Faenza" rosso riserva

colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

"Colli di Faenza" Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

"Colli di Faenza" Sangiovese:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato, che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

"Colli di Faenza" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato, che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale: 12%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

"Colli di Faenza" Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo 10 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

16A00029

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Disciplina circa le modalità di richiesta e concessione dei contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione delle PMI italiane, presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione, per l'annualità 2016.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il Decreto del direttore generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 29 dicembre 2015 che ha definito - per l'anno 2016 - le modalità e i termini per la richiesta e la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, al fine di sostenere le PMI nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

16A00008

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-05) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
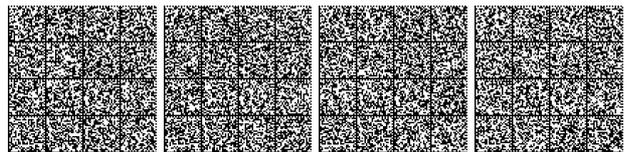
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
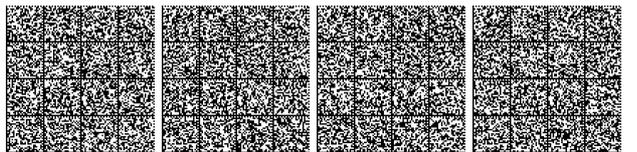
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.